

p) i pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori o cottimisti verranno effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

q) controversie ai sensi dei C.S.A.;

r) In data 23.7.2004 il presente bando integrale di gara è stato trasmesso ai sensi del D.M. LL.PP. 2.5.2001 al sito internet www.regione.piemonte.it/oopp/bandi, trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 29.7.2004 ed affisso all'Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Venaria Reale (To).

s) responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Ferreri.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

22

Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" - Monforte d'Alba (Cuneo)

Estratto bando di gara per pubblico incanto - Servizio trasporto scolastico delle scuole elementari medie e materne - periodo a.s. 2004/05 per i comuni di Monchiero - Dogliani - Monforte d'Alba - Roddino e Rodello

Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo"
Via della Chiesa n. 3 Monforte d'Alba tel. 0173/789245
Fax 0173- 789600

Il giorno 26 agosto 04 alle ore 14,30, presso la sede dell'Unione "Colline di Langa e del Barolo" presso il Comune di Monforte d'Alba, si terrà il pubblico incanto per l'appalto del servizio di trasporto alunni dei Comuni di Monchiero - Dogliani - Roddino - Monforte d'Alba e Rodello dell'Unione di Comuni per l'anno scolastico 2004/05.

Ricezione offerte entro il 25 agosto 2004 ore 12.00.

Copia integrale del capitolato e del bando di gara contenente le informazioni relative all'importo contrattuale presunto all'importo a base d'asta sono reperibili presso la Sede dell'Unione.

Aggiudicazione: art. 23 lett. a) del D.Lgs n. 157/95 e ss.mm. e ii. al prezzo più basso rispetto al prezzo base indicato nell'allegato A del capitolato d'appalto.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta.

Monforte d'Alba 20 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio
Susanna Vuillermoz

23

Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" - Monforte d'Alba (Cuneo)

Estratto bando di gara per pubblico incanto - Servizio assistenza alunni scuola materna durante il trasporto scolastico

Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo"
Via della Chiesa n. 3 Monforte d'Alba tel. 0173/789245
Fax 0173- 789600

Il giorno 26 agosto 2004 alle ore 16.00, presso la sede dell'Unione "Colline di Langa e del Barolo" presso il Comune di Monforte d'Alba, si terrà il pubblico incanto per l'appalto del servizio di assistenza alunni scuola materna durante il trasporto scolastico per l'anno scolastico 2004/05.

Ricezione offerte entro il 25 agosto 2004 ore 12.00.

Copia integrale del bando di gara contenente le informazioni relative all'importo contrattuale presunto all'importo a base d'asta ed ai requisiti per l'ammissione alla gara sono reperibili presso la Sede dell'Unione.

Aggiudicazione: art. 73 lett. c) e art. 76 RD 23/05/1924 n. 827, al prezzo più basso rispetto al prezzo base indicato nel bando di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta.

Monforte d'Alba, 20 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio
Susanna Vuillermoz

24

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Torino

Adozione della Variante in Accordo di Programma inerente gli immobili ubicati in via Bertola n. 64-68

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., art. 17, comma 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 26/01/04;

- Visto l'avvio della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 13/07/04, avente ad oggetto la Variante in Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 inerente gli immobili ubicati in via Bertola n. 64-68.

rende noto

Che è in corso la procedura di adozione della Variante in Accordo di Programma inerente gli immobili ubicati in via Bertola n. 64-68.

Che gli elaborati tecnici della suddetta variazione sono depositati presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di sessanta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 21/07/2004 al 18/09/2004 compreso, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R. del 29/07/2004.

Dal trentesimo al sessantesimo giorno di pubblicazione, e cioè dal 19/08/2004 al 18/09/2004, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale - via Milano, 1 - in ore d'ufficio dei giorni feriali).

La documentazione completa è depositata presso il Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche, Via Avellino, 6 - tel. 011/4424532.

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Pino Torinese (Torino)

Modificazioni allo Statuto comunale

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 29/06/2004, esecutiva ai sensi di legge, ha modificato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto Comunale, che risulta ora come segue:

Art. 22 - Attribuzioni

Comma 1

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Il Sindaco ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Ente. La scelta in ordine alla promozione o resistenza in giudizio spetta alla Giunta Comunale ovvero, nei procedimenti di rispettiva competenza, ai Responsabili dei Servizi comunali.

Comma 2 invariato.

Comune di Sandigliano (Biella)

Statuto comunale (approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 in data 19 marzo 2004)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 AUTONOMIA STATUTARIA

Il Comune di Sandigliano:

- è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
- è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2 FINALITÀ GENERALI

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, riconoscendo il valore fondamentale della famiglia.

2. Il Comune promuove lo sviluppo del proprio territorio, favorisce e coordina le iniziative volte alla difesa ed alla rivalutazione dell'insediamento umano nel rispetto dei valori storico-sociali-ambientali. Promuove lo studio e la conoscenza del territorio, valorizzando l'originale patrimonio storico, etnico, culturale, linguistico, artistico, ambientale ed ogni testimonianza segno di originale ed autonoma identità.

3. Il Comune concorre all'attuazione del servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, al fine del loro insediamento sociale.

4. Nei casi e con le modalità previsti da apposito regolamento, il Comune eroga contributi e concede facilitazioni a soggetti in disagiate condizioni economico-sociali ed alle associazioni ed Enti del volontariato.

5. Sono fatte salve le disposizioni, i limiti, le esclusioni, imposti dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 TUTELA AMBIENTALE

Il Comune promuove le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando iniziative per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause e lo stato di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

Art. 4 TUTELA ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

1. Il Comune promuove la diffusione dello sport quale strumento di aggregazione sociale, di sviluppo della persona, di conservazione della efficienza fisica, soprattutto per la formazione dei giovani, anche nel tentativo di prevenirli dal contatto con la droga, impegnandoli in sane competizioni.

2. Per questo favorisce l'attività di Enti, organismi, associazioni ricreative e sportive, anche a mezzo di contributi ed altre agevolazioni, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento.

3. Promuove la creazione di idonee strutture per l'esercizio di attività sportive e ricreative, assicurandone l'accesso ai cittadini singoli ed associati, regolamentandone l'utilizzo ma favorendo, con ogni sforzo, le società locali che promuovono iniziative ricreative per i giovani e per gli anziani.

Art. 5 TUTELA DIRITTO ALLO STUDIO

Il Comune svolge funzioni relative all'esercizio del diritto allo studio concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 6 TUTELA ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI - ARTIGIANATO - AGRICOLTURA

1. Il Comune tutela tutte le attività industriali e l'esercizio delle attività commerciali, ne pianifica la localizzazione, favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura, adotta iniziative atte ad incentivare l'attività, favorisce le associazioni.

Art. 7 TUTELA ASSETTO TERRITORIALE - SVILUPPO RESIDENZIALE

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali, e delle attività economiche.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi pluriennali di attuazione.

Art. 8
TUTELA EDIFICI CULTO E PRATICHE RELIGIOSE
AMMESSE

Il Comune concorre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con osservanza delle disposte normative vigenti, alle spese necessarie alla conservazione degli edifici adibiti al culto ed assume, ove necessario, altri idonei interventi diretti a garantire l'esercizio della pratica religiosa ammessa.

Art. 9
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per 1.022 ettari, confina con i comuni di Gaglianico, Borriana, Candelo, Ponderano, Verrone, Cerrione.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via A. Gramsci n. 55.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 10
SIMBOLO E SIGILLO

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Sandigliano e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica n. 3703 in data 10 novembre 1983. Allegato "A" del presente Statuto.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 11
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può, con la deliberazione che approva il regolamento di cui al successivo comma 3 del presente articolo, promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento dell'eventuale consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 12
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Biella, con la regione Piemonte.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 13
ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 14
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario

Art. 15
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 16 SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. In caso di impedimento temporaneo del Sindaco, la presidenza della prima riunione del Consiglio neoeletto viene assunta dal Consigliere anziano di cui al successivo art.19, c.2, del presente Statuto.

6. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di convocazione e di formazione dell'ordine del giorno.

Art. 17 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 18 COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può nel suo seno istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali, aventi poteri esclusivamente referenti-consultivi.

2. Il Regolamento del Consiglio disciplina la costituzione, la composizione, l'attività ed il funzionamento commissioni di cui al precedente comma.

Art. 19 CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti

sono esercitate dal Consigliere che precede nell'ordine di lista.

Art. 20 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, nei limiti consentiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 21 del presente Statuto.

5. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. Le convocazioni a riunione, compresa quella del Consiglio, e ogni altra documentazione potrà essere trasmessa a mezzo telefax al numero comunicato dal consigliere interessato, farà ricevuta di avvenuta ricezione il referto di trasmissione del documento.

Art. 21 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo, come sopra formato, comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto; in mancanza di tale comunicazione verrà considerato capogruppo il Consigliere che nella lista si era presentato candidato alla carica di Sindaco.

3. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

4. Presso il Comune di Sandigliano, potrà essere costituita la conferenza dei capigruppo. La sua disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

5. I gruppi consiliari hanno diritto di riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 22 SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore,

se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione Piemonte, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e sentita la Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 24

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini

e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e le presiede.

b) provvede alla convocazione del Consiglio Comunale quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

e) riceve le interrogazioni;

f) riceve le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 26

VICESINDACO

1. Il ViceSindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 27

MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28

DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.

3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art. 29 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 30 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori.

2. Il Sindaco stabilisce il numero degli Assessori ed ha facoltà di modificarlo con atto motivato anche nel corso del proprio mandato, rispettando sempre i limiti di cui al comma precedente.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 31 NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 32 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità di voti su un argomento, prevarrà quello dato dal Sindaco.

Art. 33 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Segretario o del Direttore generale se nominato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) esprime il proprio parere circa la nomina e la revoca del Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;

j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

o) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale;

p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

q) approva gli atti previsti dai Regolamenti comunali che non rientrano fra le competenze di altri organi.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 34 PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 35 ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni riconosciute che ottengano contributi di qualsiasi natura dal Comune devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni operanti sul territorio.

Art. 36 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione riconosciuta, ai sensi del precedente art. 35, ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Art. 37 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici o loro associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita nell'apposito regolamento previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale e con le associazioni di cui al precedente art. 35, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 38 VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dei minori e dell'ambiente.

2. Le associazioni di volontariato potranno collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e vigila affinché queste abbiano intrapreso tutte le iniziative affinché i soci siano tutelati sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 39 CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione comunale può indire, quali strumenti di partecipazione, assemblee dei cittadini, consulte e comitati allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le assemblee sono riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

3. Le consulte sono strumenti di partecipazione riguardanti specifici settori sociali, economici e culturali.

4. I comitati sono organizzazioni di persone che si propongono il raggiungimento di uno scopo o finalità di interesse collettivo.

5. Le assemblee dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici argomenti, temi o questioni di particolare urgenza.

6. Le assemblee possono essere convocate anche sulla base di una richiesta formulata da un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i nominativi dei rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta necessariamente la presenza.

7. La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 40 PETIZIONI, PROPOSTE E ISTANZE

1. I cittadini residenti in Sandigliano, anche stranieri, possono, tramite petizione, chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di problemi inerenti la vita amministrativa e sociale del Comune.

2. Le petizioni devono essere ampiamente motivate e accompagnate e sottoscritte da almeno cento elettori.

3. Il Sindaco iscrive le petizioni pervenute all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

4. I cittadini hanno, inoltre, diritto a presentare proposte e istanze al Sindaco, alla Giunta e ai Responsabili dei servizi i quali sono tenuti a dare adeguata e tempestiva risposta nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

5. Le proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo.

6. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale comunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

7. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

8. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa; la risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

Art. 41

REFERENDUM CONSULTIVI PROPOSITIVI

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dai referendum le materie concernenti:

- a. Statuto comunale;
- b. Regolamento del Consiglio comunale;
- c. tributi locali;
- d. atti di bilancio;
- e. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- f. norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente;
- g. per 5 anni le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa dei referendum può essere presa dal Consiglio comunale o da 1/3 del corpo elettorale.

4. Il Consiglio comunale nominerà una apposita commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, dell'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica, entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione alla Giunta comunale.

6. La Giunta, ove nulla osti, indirà il referendum, con fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione in tal senso.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dalla Giunta comunale verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere della apposita commissione e con motivata deliberazione della Giunta comunale, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

12. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

13. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

Art. 42

ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 43

DIRITTO DI INFORMAZIONE - ALBO PRETORIO

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio denominato "Albo Pretorio". Tale spazio potrà avere collocazione interna od esterna al palazzo comunale, comunque in posizione facilmente accessibile a tutti.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Sindaco o dai Responsabili dei servizi, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

6. Il Segretario comunale sovrintende il servizio delle pubblicazioni degli atti previsti dai commi precedenti. Ad egli compete la certificazione di avvenuta pubblicazione, su attestazione del Messo comunale o del dipendente che cura materialmente la pubblicazione. Ad eccezione degli espressi atti previsti dalla legge, è data facoltà al Segretario di delegare un impiegato comunale od il Messo stesso a certificare l'avvenuta pubblicazione.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 44

ISTITUZIONE E NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1. E' data facoltà al Consiglio comunale di istituire, con propria deliberazione e con voto a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, il Difensore civico anche in convenzione con altri Comuni o con la Provincia di Biella.

2. La disciplina relativa all'istituto de quo è dettata dai successivi artt. 45,46,47,48 e 49 del presente Statuto.

3. Il Difensore civico, qualora non sia scelto preferibilmente in forma di convenzione con altri comuni o con la provincia di Biella, è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

5. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

6. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

7. Non può essere nominato Difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, suoi dipendenti o con il Segretario comunale.

Art.45 DECADENZA

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Art. 46 FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la Legge, lo Statuto od il Regolamento.

3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 47 FACOLTÀ E PREROGATIVE

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede, qualora non venga disposto diversamente per convenzione con altri Comuni o con la Provincia di Biella, presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il Responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il Difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o, eventualmente, alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tale scopo potrà fare richiesta di essere posto a conoscenza delle date delle dette riunioni.

Art. 48 RELAZIONE ANNUALE

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 49 INDENNITÀ DI FUNZIONE

Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale, salvo diversa disposizione di legge o di convenzione.

CAPO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50 DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente vietati dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 51 PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il Funzionario o l'Amministratore devono sentire l'interessato entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto entro il più breve termine e comunque non oltre sessanta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 52 PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 43 del presente statuto.

Art. 53 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO III ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 54 OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la provincia.

Art. 55 SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

I servizi e gli interventi pubblici locali sono gestiti con le modalità e nelle forme previste dalla legge vigente. In particolare si dovrà fare riferimento per quanto riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica agli artt. 113 e segg. del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Art. 56 GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 57 AZIENDE SPECIALI

1. Nei casi previsti dalla legge il Comune può istituire aziende speciali.

2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Sono organi dell'azienda speciale: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori.

4. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri compreso il presidente, e dura in carica quanto il Consiglio comunale. La nomina degli amministratori spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, al di fuori dei consiglieri e fra coloro che possiedono i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione il coniuge, gli ascendenti, i

discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso aziende speciali istituite dal Comune.

5. La revoca dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e del presidente è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato sulla base degli indirizzi consiliari, esclusivamente per gravi violazioni di norme legislative o regolamentari, nonché per gravi inefficienze riscontrate nell'erogazione dei servizi gestiti.

Art. 58 ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore.

3. Gli organi delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

Art. 59 CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale su proposta della Giunta può deliberare apposite convenzioni con altri comuni, con la provincia e con altri enti pubblici o privati per l'organizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di determinati servizi o funzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 60 CONSORZI

1. Il Comune può costituire con altri enti consorzi secondo quanto previsto dalla legge per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto applicabili;

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.43 del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 61 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordina-

ta del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento connesso.

2. L'accordo di programma consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 c. 3 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti delle variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

CAPO I UFFICI

Art. 62 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 63 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 64 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribui-

zioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli Organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 65

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge è dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni nei confronti del Direttore generale, del Responsabile del servizio e dell'Amministrazione.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie, alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 66

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Co-

muni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 67

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati, o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 68

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente ed in ogni altro caso al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza, il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione comunali secondo i principi dell'ordinamento giuridico - amministrativo;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere;

k) ha il potere di avocazione dei procedimenti nei casi d'incuria, indugio, inerzia od omissione da parte dei responsabili del procedimento, dell'ufficio o del servizio.

Art. 69

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite dal Sindaco con provvedimento motivato, sulla base dei centri di responsabilità individuati nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 70

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Spetta ai Responsabili dei Servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai Responsabili dei Servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3. Sono attribuiti ai Responsabili dei Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. I Responsabili dei Servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 71

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 72

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 73

UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 74

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli Uffici.

Art. 75

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco, che sia compatibile con la funzione ricoperta.

Art. 76

VICESEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di requisiti per l'accesso al concorso di Segretario Comunale di grado iniziale.

2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

LA RESPONSABILITÀ

Art. 77

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 78

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 79

ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 80

ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 81

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Responsabile del servizio finanziario comunale, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 82

BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 83

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 84

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI - COMMISSARIAMENTO

1. Qualora nei termini fissati dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, o altro termine di rinvio, non sia stato predisposto dalla Giunta comunale lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta si procede al commissariamento, con la procedura riportata nei seguenti commi.

2. Il Segretario comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al Sindaco entro cinque giorni dalla scadenza, l'avvenuto trascorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario ad acta per l'adempimento surrogatorio. La comunicazione deve pervenire al Sindaco tramite il servizio di protocollo.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, entro i due giorni successivi all'assunzione della stessa al protocollo, convoca la Giunta comunale per procedere alla nomina del Commissario incaricato alla predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, scegliendolo tra i Segretari Comunali/Provinciali, dirigenti o funzionari amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, Revisori dei Conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari in materia di diritto amministrativo. Qualora l'incarico sia con-

ferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ai contatti di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare a convocare la Giunta comunale nei termini di cui sopra, o la Giunta comunale non provveda a nominare il Commissario, il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché provveda in merito.

5. Il commissario, qualora la Giunta comunale non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione provvede alla sua predisposizione d'ufficio entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di nomina.

6. Il commissario, nei successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i 20 giorni dalla data della lettera di invito. Non si applicano i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. I termini di cui al comma 6, nel caso in cui la Giunta comunale abbia predisposto lo schema di bilancio nei termini, decorrono dalla data di notifica della nomina del Commissario ad acta.

8. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questi provvede direttamente all'approvazione del bilancio medesimo entro i due giorni successivi, informandone contestualmente il Prefetto ai fini dell'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 85

REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

**Art. 86
TESORERIA**

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate accreditate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro tre giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

**Art. 87
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE**

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE**

**Art. 88
INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI**

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

**Art. 89
REGOLAMENTI**

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto

b) nelle materie di competenza comunale

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generali sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in con-

formità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva.

7. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

8. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

**Art. 90
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE
COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE**

Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi costituzionali, nel D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e nelle altre fonti pari ordinate e nello Statuto stesso, entro i termini stabiliti dalla legge.

**TITOLO VII
DIPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 91
NORME TRANSITORIE**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie e l'applicazione del precedente Statuto.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto.

3. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Comune di Stroppiana (Vercelli)

Modifica dello Statuto comunale - Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 29.06.2004

- il comma 1, dell'art. 17, dello Statuto Comunale è così sostituito:

“1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di due ed un massimo di quattro Assessori, tra cui uno da individuarsi come Vicesindaco. Entro i predetti limiti, la scelta in concreto del numero degli Assessori è lasciata al Sindaco che la esercita al momento dell'adozione del suo provvedimento di nomina.”.

Comune di Vinzaglio (Novara)

Estratto di deliberazione del consiglio comunale n. 34 in data 28 giugno 2004 avente per oggetto “Statuto comunale. Esame di modifiche”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

delibera

Di dare atto di modificare, in forza delle causali in narrativa esposte, l'art. n. 17 c. 1 del vigente Statuto Comunale nella formulazione così di seguito esposta:

“La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) Assessori”.

(omissis)

Vinzaglio 28 giugno 2004.

Il Sindaco
Gian Mauro Paderno

Il Segretario Comunale
Claudio Michelone

Comune di Usseaux (Torino)

Modifiche allo Statuto Comunale (approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16 Aprile 2004)

Art. 8

Elezione, composizione e durata

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri.

L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge o - in mancanza - dal presente statuto.

Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'Organo.

Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Il regolamento fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Qualora i Consiglieri Comunali non abbiano le capacità tecniche, l'esperienza o le competenze necessarie, possono essere nominati componenti delle commissioni consiliari anche esperti esterni.

Ai componenti delle commissioni, anche se non consiglieri comunali, per la partecipazione alle sedute compete il pagamento del gettone di presenza stabilito dall'art. 82 del D.Lgs. 267/00 oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

Il regolamento di cui al comma 3 disciplina le modalità ed il procedimento di tale decadenza nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto.

La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 31 bis

Difensore civico della Comunità Montana

Il Consiglio Comunale può valutare che l'esercizio delle funzioni del difensore civico del Comune di Usseaux siano esercitate in forma associata e coordinata con gli altri Comuni della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.

Il Segretario Comunale
Annamaria Lorenzino

Comune di Villa San Secondo (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2004: Esame ed approvazione di modifiche al vigente Statuto del Comune di Villa San Secondo

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare le seguenti modifiche al vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/11/2001:

1.1 il testo dell'art.10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, cui sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 71, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

4. Le competenze e le attribuzioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza."

1.2 il testo dell'art.12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - dieci giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) il giorno di consegna non viene computato;

c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono messe a disposizione dei Capigruppo consiliari, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

d) prevedere il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute con la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati;

e) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

f) riservare al Presidente del Consiglio, il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

g) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

h) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

i) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Il regolamento può stabilire che ai consiglieri comunali possa essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime

di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento dovranno essere stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi."

Comunità Montana Bisalta - Peveragno (Cuneo)

Statuto

TITOLO I

FONTI NORMATIVE E FINALITÀ

Art. 1

Costituzione della Comunità Montana

1. Fra i Comuni di Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno e Pianfei ai sensi dell'art. 27 del D. Leg. 267/2000 è costituita la Comunità Montana "Bisalta" con sede in Peveragno

Art. 2

Fonti giuridiche e normative

1. Ai sensi dell'art. 27 del D. Leg. 267/2000 la Comunità Montana è una unione di comuni; Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalle leggi. Per leggi si intendono tutti gli atti aventi forza di legge emanati da qualsiasi organo fornito di potere legislativo, sia italiano sia, ove ammesso, internazionale.

Art. 3

Finalità della Comunità Montana

1. Nell'ambito delle generali competenze fissate dalla legge, tra cui la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio di funzioni proprie e conferite, l'esercizio associato delle funzioni comunali, la Comunità Montana "Bisalta" in particolare si propone i seguenti fini:

a) predisporre ed aggiornare, con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica di riequilibrio economico e sociale tra le zone ed il resto del territorio provinciale e regionale;

b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi e supporti tecnici e nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, tenendo conto delle compatibilità ecologiche, geologiche ed ambientali;

d) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali montane, alle quali si riconosce il servizio da esse svolto di presidio e di manutenzione del territorio con conseguente salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento, al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni sul territorio e di evitare, per quanto possibile, i fenomeni di disgregazione sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento;

e) concorrere, d'intesa con i comuni membri e gli altri enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire l'armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale ed alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli

territoriali e ambientali, mediante una sistematica politica di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;

f) promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con i comuni membri e gli altri enti operanti nel settore, ogni utile azione per la tutela della salute, per la realizzazione della pari opportunità uomo-donna e per attenuare le cause di disagio sociale;

g) favorire l'elevazione culturale e professionale della popolazione, anche attraverso una adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;

h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nell'applicazione concreta dell'art. 6 della Costituzione Repubblicana, e dello Statuto Regionale;

i) promuovere, incentivare, sostenere e sviluppare le attività e le iniziative a carattere sportivo e turistico con particolare riferimento agli sport invernali ed al turismo ecocompatibile;

j) riconoscere che tutti gli uomini hanno diritto di insediarsi dove più lo ritengono opportuno per garantire a se stessi e alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia, la Comunità Montana collabora con i comuni, con gli altri enti e le associazioni del volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;

k) promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di collaborazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere insieme problemi di comune interesse e inoltre, riconoscendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico-sociale e per la protezione dell'ambiente montano, favorire ogni utile forma di intesa, anche con gli organismi pubblici e privati di altri Stati, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione dalla Unione Europea per tali fini.

l) gestire, sulla base di apposite convenzioni, in forma associata il personale, servizi comunali e le funzioni amministrative proprie dei Comuni stessi; ivi compresi la segreteria, il bilancio comunale, opere pubbliche, l'urbanistica e la gestione del territorio.

Art. 4

Gestione in forma associata di funzioni comunali

1. La Comunità Montana riconosce il Comune come primo ente territoriale storicamente e concretamente più vicino ai cittadini, più adeguato a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.

2. La Comunità Montana, per un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecniche gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi omogenei in tutti i comuni membri. Per consentire questo risultato, la Comunità Montana, d'intesa con gli enti interessati, identifica nel proprio ambito territoriale il modello ideale di riferimento per la programmazione dei servizi, sia di quelli gestiti a livello comunitario, nelle forme previste da questo Statuto, sia di quelli erogati a livello comunale od intercomunale.

Art. 5 Attribuzioni e finalità

1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi, nonché quelle ad essa conferite dalla Regione, dalla Provincia, dai comuni appartenenti e da tutti gli altri enti ed organismi contemplati dalle leggi. Essa, attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita.

2. La Comunità Montana gestisce, d'intesa con i comuni membri, gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea e dalle leggi vigenti.

3. L'esercizio delle funzioni e la gestione degli interventi di cui ai commi precedenti sono rivolti, attraverso piani e programmi, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) il miglioramento e l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione attraverso l'erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno all'iniziativa economica e sociale, pubblica e privata e tutte le iniziative tese alla diffusione della cultura, alla promozione della ricerca, il libero confronto di idee e progetti fino ad iniziative non ripetitive di formazione idonee a favorire il miglioramento stesso anche tramite corsi di formazione professionale;

b) la difesa del suolo, del sottosuolo, del soprasuolo e più in generale dell'ambiente;

c) il rafforzamento della propria autonomia ed influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali ed istituzionali, anche a livello internazionale;

d) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza;

e) la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali;

f) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico della Comunità Montana;

g) la tutela e la valorizzazione del patrimonio di cultura, lingua e tradizioni locali;

h) la tutela, la promozione e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa economica, attuale o potenziale, in primo luogo a sostegno e valorizzazione dei contributi e della disponibilità della popolazione e del territorio, con particolare riferimento alle iniziative di formazione professionale, rivolte all'incremento del turismo, dell'agricoltura, con particolare riferimento alle colture specifiche e tradizionali, dell'artigianato e dell'industria locale;

i) ricerca del massimo grado di autonomia per i comuni che compongono l'ente montano e, in conseguenza, per le funzioni esercitate dall'ente stesso;

j) sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale:

- la Comunità Montana, nell'esercizio delle funzioni di Consorzio di bonifica montana ad essa trasferito dalla L.R. 50/75, ed in applicazione dell'art. 37 della L.R. n. 16/99, individua gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale all'interno del bacino idrografico di competenza. Essa forma, a tal fine, un programma pluriennale in cui sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità Montana, che costituiscono naturale completamento al bacino idrografico.

- La Comunità Montana partecipa alle iniziative proposte in tema di Consorzi irrigui e di miglioramento fondiari di cui alla Legge Regionale 21/99.

- la Comunità Montana predispone il programma di interventi di cui al punto precedente, promuovendo conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la Regione e l'Autorità di Bacino di cui all'art. 11 della legge 18 maggio 1989 n. 183.

- alla Comunità Montana è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale previsti dal programma pluriennale di cui al primo punto.

- la sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale contempla anche interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.

k) gestione del patrimonio forestale:

- la Comunità Montana, nell'esercizio delle funzioni di consorzio di bonifica montana, ha il compito, altresì, di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato, anche in applicazione di disposizioni dell'Unione Europea agendo attraverso:

a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;

b) accordi di programma con enti pubblici;

c) l'individuazione di idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e per la promozione della costituzione di associazioni di proprietari o di consorzi di miglioramento fondiario, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento od alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della Legge 97/1994.

- la Comunità Montana svolge specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine promuove le seguenti attività:

a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;

b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.

c) la Comunità Montana può affidare la realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lett. a) e b) del presente punto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 17 della legge n. 97/94.

- la Comunità Montana, su delega dei comuni, gestisce le proprietà silvo-pastorali dei comuni stessi, mediante apposite convenzioni.

l) piccole opere di manutenzione ambientale:

- la Comunità Montana, anche in applicazione dell'art. 7 della Legge 97/94, può concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali.

- possono beneficiare del contributo, imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.

m) caccia, pesca e funghi:

- la Comunità Montana, secondo le vigenti normative, interviene nei settori della caccia, della pesca e prodotti del sottobosco.

n) incentivi per l'insediamento nelle zone montane:

- allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, la Comunità Montana può concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasfe-

riscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comuni montani facenti parte della Comunità Montana.

- gli stessi benefici sono concessi a coloro che, pur già residenti in comune montano, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano.

- la Comunità Montana stabilisce l'entità e la modalità di concessione dei contributi in funzione dei trasferimenti concessi annualmente dalla Regione. Tale entità può essere diversificata per sub-aree in relazione alle loro caratteristiche.

o) interventi per la difesa dalle valanghe:

- la Comunità Montana costituisce ai sensi dell'art. 40, della L.R. n. 16/99, la Commissione locale valanghe per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nivologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico.

- 2. la costituzione della Commissione avviene secondo apposito regolamento regionale anche in forma associata

p) interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori:

- al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, la Comunità Montana può concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni.

q) turismo rurale ed in ambiente montano:

- allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, la Comunità Montana promuove lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.

- la Comunità Montana promuove progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica e della flora protetta, in collaborazione con gli enti di gestione delle aree protette.

- la Comunità Montana può concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al punto "Q" per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico, paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, rispettando tipologie edilizie tradizionali.

- la Comunità Montana può concedere incentivi per l'attuazione di progetti per la conservazione e valorizzazione dei beni vincolati sulla base di specifiche disposizioni di legge.

r) artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane.

- La Comunità Montana definisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli interventi e le azioni da realizzare nell'anno successivo, in conformità con le linee generali espresse dalla Regione per i settori dell'artigianato e dei mestieri tradizionali da considerare come espressione autentica della montagna; individua i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi e gestisce i finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli.

s) trasporti:

- per i Comuni nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante, oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, la Comunità Montana, su delega dei comuni, può provvedere ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto co-

munque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

- il trasporto pubblico, di cui al punto precedente, è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi e anziani.

- la Comunità Montana può stipulare convenzioni con i comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche ai territori limitrofi, anche se non compresi nella Comunità Montana.

- l'organizzazione del servizio è definita da un apposito regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana a norma dell'art. 23 della legge 97/94.

- la Comunità Montana può concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

- la Comunità Montana di intesa con i comuni promuove, e se del caso gestisce, a seguito di apposita delega, il trasporto scolastico.

t) informatizzazione:

- al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, la Comunità Montana opera quale sportello del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell'art. 24 della legge 97/94, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri uffici periferici dell'Amministrazione Pubblica.

u) servizio scolastico:

- la Comunità Montana, nell'ambito delle sue competenze, collabora con l'Amministrazione statale, la Regione e la Provincia, nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni.

- la Comunità Montana può concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei Comuni della Comunità Montana che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore, di formazione ed istruzione professionale o universitaria.

- la Comunità Montana può concedere, d'intesa con i Comuni interessati, contributi per il mantenimento delle strutture scolastiche materne, elementari e medie esistenti sul territorio di competenza.

v) la Comunità Montana esercita le funzioni attribuite dalla L.R. 8 luglio 1999 n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", nonché quelle di cui alla L.R. 26/4/2000 n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 6

Metodi e strumenti di azione

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, la Comunità Montana, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:

a) il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio-economica e territoriale ed il concorso alla programmazione della Regione e della Provincia;

c) la partecipazione della collettività e degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche ed amministrative;

d) la trasparenza della propria organizzazione ed attività;

e) l'informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;

f) la cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altre Regioni e ad altri Stati, per l'esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali di interesse generale della Comunità;

h) l'impegno anche finanziario ad iniziative di carattere imprenditoriale gestite da enti pubblici o da società miste pubblico-private.

Art. 7

Sede, stemma e gonfalone

1. La Comunità Montana ha sede in Peveragno ovvero altro Comune facente parte della Comunità Montana.

2. Gli organi della Comunità Montana possono riunirsi in luogo diverso da tale sede.

3. La Comunità è dotata di un proprio stemma approvato dall'Organo rappresentativo. Può adottare, con deliberazione consiliare assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, un proprio gonfalone.

Art. 8

Albo delle Pubblicazioni

1. Nella sede della Comunità Montana si riserva un apposito spazio da destinare all' "Albo delle Pubblicazioni" degli atti e degli avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura degli atti.

3. Il Segretario è responsabile delle pubblicazioni, che vengono opportunamente certificate.

4. Le deliberazioni di regola non verranno pubblicate presso l'Albo Pretorio del Comune ove ha sede l'Ente.

5. Con deliberazione dell'Organo rappresentativo potrà essere decisa la pubblicità anche in forme o sedi ulteriori e diverse da quelle sopra indicate

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 9

Organi

1. Sono Organi della Comunità Montana:

a) il Consiglio Comunitario o Organo Rappresentativo;

b) la Giunta Comunitaria o Organo Esecutivo;

c) il Presidente;

d) la Conferenza dei Sindaci.

2. Gli Organi di cui al comma 1 costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà di indirizzo politico esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle leggi e, in subordine, dalle norme del vigente Statuto.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNITARIO/ORGANO RAPPRESENTATIVO

Art. 10

Composizione

1. Il Consiglio è composto da n. 3 rappresentanti per ciascuno dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, eletti in base alle norme di legge in vigore.

2. Il Consiglio si rinnova a seguito delle elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei Comuni membri. I componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentano i Comuni non interessati dal turno elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti. Nel frattempo conservano tutti gli incarichi e le attribuzioni ricevute.

3. Il Consiglio della Comunità Montana si intende costituito o rinnovato non appena pervenute le designazioni dei rappresentanti di almeno i 4/5 dei Comuni interessati. Le designazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di insediamento dei consigli comunali.

4. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

5. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunità Montana entro dieci giorni dalla loro efficacia, nel rispetto del termine stabilito dal comma 3 del presente articolo.

6. La seduta di cui al comma 5 è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

7. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 11 Competenze

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico della Comunità Montana, esercita il controllo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dall'apposito Regolamento.

2. In particolare, il Consiglio ha competenza sugli atti fondamentali indicati nell'art. 42 del D.Leg. 267/00, nonché in quelli previsti da specifiche disposizioni di legge dello Stato o della Regione.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio adotta il Regolamento per disciplinare il funzionamento dello stesso, della Giunta, delle Commissioni Consiliari, dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo, nonché della Conferenza dei Sindaci e le modalità di presentazione, discussione e approvazione delle proposte e delle istanze.

Art. 12 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera Comunità Montana, nel senso che deve curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo del territorio.

2. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolamentata dalla legge e dalle seguenti disposizioni:

a) i Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera popolazione della Comunità Montana;

b) le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate personalmente ed in forma scritta al proprio Comune e, per conoscenza, al Presidente della Comunità Mon-

tana. Il Consiglio della Comunità Montana prenderà atto delle stesse e provvederà alla surroga nella prima adunanza successiva alla comunicazione pervenuta dal Comune interessato.

3. I Consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal Regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi, allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa e nel rispetto del segreto d'ufficio;

b) di esercitare l'iniziativa politica su ogni oggetto di competenza del Consiglio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno;

d) di percepire le indennità nella misura stabilita dal Consiglio in conformità alle leggi vigenti.

4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

Art. 13 Incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere della Comunità Montana.

Causa di decadenza

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio convalida, mediante votazione palese, l'eleggibilità dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede nei confronti del Consigliere designato in un momento successivo.

3. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, incorre nella decadenza, da pronunciarsi secondo le norme che verranno dettate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio. La giustificazione dell'assenza dovrà essere presentata in forma scritta.

Art. 14 Gruppi consiliari

1. In seno al Consiglio sono costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 15 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni permanenti.

2. Il Regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento e la composizione.

3. Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal Regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il Presidente, i componenti della Giunta, i dipendenti della Comunità Montana, gli organismi associativi ed i rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all'esame delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.

6. Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio. Di tali Commissioni possono far parte mem-

bri esterni al Consiglio, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.

7. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8. Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 16

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria:

a) entro il mese di Giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

b) entro il mese di Novembre per l'assestamento del bilancio;

c) entro il mese di Dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l'assestamento del bilancio.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Presidente;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.

4. Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Le sedute del Consiglio hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dal Presidente, nel qual caso possono aver luogo in altra sede nell'ambito territoriale della Comunità Montana.

7. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio della Comunità Montana è stabilito dal Presidente, secondo le norme del Regolamento.

8. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo della Comunità Montana almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

9. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e deve essere recapitato a mezzo di raccomandata a/r, al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

10. L'avviso di convocazione deve essere contemporaneamente inviato a tutti i comuni membri affinché sia affisso all'Albo Pretorio.

11. Il Consiglio in prima convocazione si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

12. Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale per deliberare, ovvero non si esauriscano tutti gli argomenti, il Consiglio si potrà riunire in seconda convocazione con la presenza di almeno cinque

Consiglieri; la data e l'ora della seconda convocazione può essere indicata nell'avviso di prima convocazione ovvero essere oggetto di successiva comunicazione.

Art. 17

Votazioni

1. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente, del Vice-Presidente, della Giunta e dei singoli Assessori. Sono da assumere a scrutinio segreto, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dell'azione da questi svolta o, comunque, su un fatto personale.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

3. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

4. In ogni caso, gli astenuti, non obbligati ad assentarsi dalla seduta, si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.

6. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio comunitario debba essere garantita la rappresentanza della minoranza e non sia predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

7. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

9. Qualora una proposta abbia ottenuto voti favorevoli pari alla metà del numero dei votanti non può dirsi adottata alcuna deliberazione e non è preclusa la possibilità per l'organo deliberante di ripresentarla, anche nel corso della stessa seduta, per una sola volta, al fine di giungere ad una determinazione.

10. Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza assoluta dei votanti quando le stesse hanno ottenuto un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

Art. 18

Deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:

a) al Presidente;

b) alla Giunta;

c) a ciascun Consigliere.

2. Le proposte di cui al punto c) devono essere prese in esame e portate all'ordine del giorno dell'organo competente, nei termini di legge.

3. Il Bilancio preventivo, il Bilancio pluriennale, la Relazione previsionale e programmatica il Conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali, l'Elenco Annuale dei lavori pubblici, il Programma Triennale delle opere pubbliche sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

Art. 19

Designazione di rappresentanti

1. Nell'esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto rappresentanza delle minoranze.

2. I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente, debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, enti individuati dal Regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal Regolamento e fatte salve le disposizioni relative alle incompatibilità con la carica, anche da Consiglieri della Comunità medesima.

3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettanti, i candidati proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. Nei confronti dei rappresentanti della Comunità Montana di cui al presente articolo può essere proposta, discussa e votata, una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente l'indicazione di nuovi rappresentanti. La mozione di sfiducia costruttiva è adottata a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 20

Strumenti di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio può rivolgersi alla Giunta mediante proposte e indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.

2. La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri può essere scritta o orale. Le risposte devono essere date in Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

CAPO II

LA GIUNTA

Art. 21

Composizione, elezione e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dal Vice-Presidente e da tre Assessori garantendo la rappresentatività di tutti Comuni membri.

2. Il Consiglio della Comunità Montana elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice-Presidente e la Giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, che deve essere depositato almeno cinque giorni prima dalla seduta del Consiglio, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice-Presidente e di componenti della Giunta, da scegliersi anche al di fuori dei componenti dell'Organo Rappresentativo, con la sola eccezione del Presidente. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Mon-

tana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'articolo 141 del D.Leg. 267/00. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica del Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

5. Il Presidente, il Vice-Presidente ed i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.

6. Il Presidente è tenuto a comunicare al Consiglio le deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva.

Art. 22

Mozioni di sfiducia, revoca e sostituzione

1. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. La nuova Giunta così originata entra nella pienezza dei suoi poteri immediatamente.

2. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 23

Competenza

1. La Giunta, organo esecutivo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario/Direttore o dei Responsabili dei Servizi;

b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

e) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma di governo;

f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza dei funzionari;

g) ad adottare la dotazione organica e l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1. Il Regolamento per il funzionamento degli Organi della Comunità Montana provvede a disciplinare le mo-

dalità di convocazione, la formulazione dell'ordine del giorno e di ogni altro aspetto dell'attività della Giunta non disciplinato dalla legge e dallo Statuto.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Su invito della Giunta possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità Montana, esperti.

5. Assiste e partecipa il Segretario/Direttore al quale sono pure attribuite le funzioni di segretario verbalizzante.

CAPO III IL PRESIDENTE

Art. 25 Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività degli Organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitgli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali ed economico-sociali;

b) firma tutti gli atti nell'interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Segretario/Direttore o ai dirigenti;

c) convoca e presiede il Consiglio, ne formula l'ordine del giorno con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;

d) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con le deleghe a questi rilasciati;

e) firma le deliberazioni del Consiglio e della Giunta congiuntamente al Direttore-Segretario;

f) impartisce ai componenti della Giunta, le direttive politiche ed amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle Direttive della Unione Europea;

g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; può in ogni momento revocare con atto motivato le deleghe conferite ai componenti della Giunta.

h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

i) adotta, sentito il Segretario/Direttore, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

j) promuove indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

k) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;

l) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano le rispettive attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

m) risponde direttamente o tramite l'Assessore competente alle interrogazioni dei Consiglieri;

n) indice i referendum;

o) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

Art. 26

Vice Presidente ed Assessore anziano

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente stesso a norma del successivo art. 27.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, le relative funzioni sono svolte dall'Assessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.

Art. 27

Deleghe del Presidente

1. Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

Art. 28

Status degli Amministratori

1. Lo Status degli Amministratori, le aspettative, i permessi, i rimborsi delle spese, le indennità di missione e le indennità di carica, sono disciplinate dalla legge e da apposito Regolamento.

CAPO IV

LA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 29

La Conferenza dei Sindaci

1. La Comunità Montana può procedere alla costituzione della Conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione e di raccordo tra l'attività dei comuni e quella della medesima.

2. La Conferenza dei Sindaci viene riunita su iniziativa del Presidente, della Giunta o del Consiglio e può esprimere un parere su tutte le questioni attinenti lo svolgimento delle azioni della Comunità.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

Art. 30

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione della Comunità Montana si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;

b) l'analisi e l'individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 31

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Giunta disciplina la dotazione organica del personale e, in conformità ai principi del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio, alla Giunta ed al Presidente e funzione di gestione attribuita al Segretario/Direttore ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 32

Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi

1. La Giunta, sulla base dei criteri generali determinati dal Consiglio, adotta il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi che stabilisce le norme generali per il funzionamento degli stessi e disciplina l'articolazione delle strutture organizzative che è costantemente aggiornata in considerazione delle mutevoli esigenze gestionali e delle diverse competenze dell'Ente, con il solo vincolo della capacità di bilancio.

Art. 33

Regolamento e dotazione organica

1. Il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi disciplina lo svolgimento e l'estinzione del rapporto di lavoro, nonché i criteri e le modalità di accesso all'impiego e di conferimento della titolarità degli Uffici, definisce le unità operative e le loro aggregazioni in aree ed identifica i centri di responsabilità.

2. Il Regolamento determina, altresì, i limiti e le modalità per l'esercizio di attività secondarie e di esperienze di lavoro presso altri enti.

3. La Giunta determina la dotazione organica complessiva, suddivisa per aree e categorie, assegnando alle strutture il personale necessario in base alle rispettive necessità operative ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 34

Responsabili degli uffici e dei servizi o di area. Funzioni

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi o di area sono individuati nel Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici, i servizi o le aree ad essi assegnati in base alle direttive emanate dal Segretario-Direttore in conformità agli atti di programmazione generale.

3. I Responsabili, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi impartiti dal Direttore-Segretario, sulla base degli atti di pianificazione generale.

4. Le competenze minime sono esemplificate nell'art.107 del D.Leg. 267/00

Art. 35

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi, prevede le modalità di affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi, determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei dell'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore al tempo occorrente per realizzare l'obiet-

tivo del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

3. Nei casi consentiti dalla vigente legislazione e per particolari esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti per legge o per delega, potranno essere stipulati contratti di lavoro a termine.

Art. 36

Ufficio di Statistica

1. Può essere istituito l'Ufficio di Statistica ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322.

2. All'Ufficio di Statistica è assegnato personale in possesso di specifiche competenze in materia da reclutare con le modalità stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 37

Segretario/Direttore

1. Ferme restando le disposizioni dell'art.107 del D.Leg. 267/00, circa l'organizzazione degli uffici e del personale, ed in relazione all'art. 24 comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 la Comunità Montana ha un proprio Direttore con funzioni anche di Segretario.

2. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, sovrintende e coordina lo svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, presta consulenza giuridica agli organi della Comunità, coordina i responsabili degli uffici, dei servizi e di area.

3. Il Direttore può partecipare a commissioni di studio e lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

4. Su richiesta esprime valutazioni di ordine tecnico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

5. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti dell'Ente.

6. In qualità di Segretario, abilitato ai sensi dell'art. 8 della legge 23/03/1981 n. 93, roga i contratti in forma pubblica-amministrativa ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali.

7. Il Direttore, in caso di adozione di provvedimenti relativi alla sua posizione giuridica, economica e funzionale si assenterà dalla sala delle adunanze e sarà sostituito temporaneamente e limitatamente all'adozione dell'atto riguardante i suoi interessi, da un componente presente alla seduta su delega del Presidente.

8. In caso di assenza dal servizio, la Comunità Montana può avvalersi, tramite apposita convenzione, dell'attività del Segretario di altra Comunità Montana. Qualora non sia possibile procedere in tal senso la Comunità Montana può ricorrere alla prestazione di un Segretario dei Comuni membri.

9. In caso di assenza dei Responsabili degli Uffici e Servizi e di area, le relative funzioni sono attribuite al Segretario Direttore.

TITOLO IV RESPONSABILITÀ

Art. 38

Responsabilità verso la Comunità Montana e verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire alla Comunità Montana stessa i danni derivanti da violazioni commesse con dolo o colpa grave di obblighi di servizio.

2. Le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti predetti verso la Comunità Montana e verso terzi sono regolate dalle leggi vigenti.

3. La Comunità Montana può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti nell'espletamento del loro mandato.

4. La Comunità Montana, in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, stipula in favore del personale con funzioni dirigenziali, polizze assicurative a copertura della responsabilità civile, fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave.

Art. 39

Tutela dei propri diritti

1. La Comunità Montana, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli amministratori, al Segretario/Direttore ed ai dipendenti che si trovino sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato o grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente. Nel caso di condanna, gli stessi, dovranno rimborsare all'Ente le somme anticipate a titolo di tutela legale.

TITOLO V METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 40

Principi generali

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro, il metodo della programmazione e quello della cooperazione con altri enti pubblici operanti sul territorio, ed in primo luogo con i Comuni membri.

2. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di Enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell'azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti ed atti paritetici in genere.

Art. 41

Procedimenti amministrativi

1. Il Consiglio, mediante apposito Regolamento, disciplina i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell'azione della Comunità Montana valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione stabiliti dalla legge.

Art. 42

Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. La Comunità Montana adotta il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dell'attività programmatica degli altri livelli di pianificazione interessanti il territorio e costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunità Montana.

3. Nella formazione del piano di sviluppo la Comunità Montana persegue la massima valorizzazione della partecipazione dei Comuni.

Art. 43

Programmi annuali operativi

1. Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

2. La Giunta, presenta al Consiglio, per la sua approvazione, ad integrazione della relazione previsionale e programmatica, il programma annuale operativo.

Art. 44

Progetti speciali integrati

1. La Comunità Montana attua i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico, assunti anche d'intesa con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro funzionamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

Art. 45

I piani di settore e di servizi

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana ha facoltà di dotarsi di piani/programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio economico.

2. In presenza di una rilevante richiesta di servizi o di propria iniziativa, il Consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra l'altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le modalità di finanziamento, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

Art. 46

Forme di gestione

1. Per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, la Comunità Montana può costituire aziende speciali, istituzioni e consorzi, oltre a tutte le altre forme di gestione previste dalla legge.

2. Può altresì partecipare a società miste pubblico-private.

3. La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio della Comunità Montana, sulla base di apposite analisi e valutazioni, determinate secondo i seguenti criteri:

a) raggiungimento delle dimensioni di offerte il più possibile idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche esistenti;

b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione, ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi e trasferimenti da parte della Comunità Montana e degli Enti interessati al servizio;

c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche ed imprenditoriali locali e per l'aumento dell'occupazione locale.

Art. 47

Aziende speciali e Consorzi

1. Lo Statuto ed i regolamenti delle aziende speciali definiscono la composizione ed i poteri dei loro organi, le forme di controllo, in modo da garantire ad essi la possibilità di attuare autonome scelte imprenditoriali, tali da realizzare l'equilibrio economico-finanziario e da assicurare, nell'ambito degli indirizzi indicati dalla Comunità Montana, autonomia nello svolgimento dell'attività, nell'organizzazione degli uffici e del personale, nelle

modalità di erogazione dei servizi e di applicazione dei prezzi, nello stabilire forme di collaborazione, con altre imprese pubbliche e/o private.

2. Il Consiglio della Comunità Montana approva lo Statuto ed i regolamenti di cui al comma 1 e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti dell'organo di revisione delle aziende speciali, individuandoli fra persone qualificate, dotate dei necessari requisiti morali e di esperienza professionale adeguata alla gestione del servizio o dei servizi di cui l'azienda è preposta.

3. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo interno.

4. Non possono essere nominati amministratori i componenti di Consigli o Giunte di Comuni appartenenti alla Comunità Montana ed i componenti del Consiglio e della Giunta della Comunità Montana.

5. Non può per incompatibilità ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione chi per la stessa ragione non può ricoprire la carica di Consigliere comunale.

6. Il Presidente ed i singoli componenti dei Consigli di Amministrazione e degli organi di revisione possono essere revocati dal Consiglio della Comunità Montana, su proposta della Giunta o di un quinto dei componenti del Consiglio della Comunità Montana, per gravi violazioni di legge, dimostrata inefficienza o ripetuta inosservanza degli indirizzi della amministrazione della Comunità Montana.

7. In relazione a specifiche esigenze la Comunità Montana può costituire o partecipare a Consorzi per la gestione associate di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni.

8. Le modalità di costituzione del Consorzio sono previste dall'art. 31 del D.Leg. 267/00,

Art. 48 Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale della Comunità Montana per l'esercizio di servizi sociali delegati dai Comuni.

2. Essa è costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana, con la quale viene approvato il relativo piano tecnico-finanziario, unitamente al fondo di dotazione ed al regolamento che disciplina l'organizzazione e l'attività dell'Istituzione.

3. Il Consiglio della Comunità Montana determina gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'istituzione ed il Presidente esercita la vigilanza su tale attività, tenendo periodicamente informato il Consiglio della Comunità Montana stessa.

4. Il Regolamento determina la dotazione organica di personale e le eventuali forme di collaborazione esterna, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali da parte degli organi della Comunità Montana.

5. L'istituzione ha un bilancio stralcio di quello della Comunità Montana e provvede al proprio funzionamento a mezzo del fondo di dotazione iniziale, dei contributi stanziati annualmente dalla Comunità Montana e di quelli erogati da altri enti pubblici o privati, dei proventi riscossi per i servizi e le attività svolti, delle oblazioni volontarie e delle liberalità disposte da enti o privati. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente approvati dal Consiglio della Comunità Montana in sede di approvazione dei propri bilanci di cui fanno parte.

6. Per ogni Istituzione il Consiglio della Comunità Montana nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione stessa. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

7. Il Regolamento disciplina la durata in carica ed il numero dei componenti, i requisiti specifici richiesti per la nomina, garantendo la rappresentanza dei fruitori del servizio sociale gestito e delle associazioni o organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell'istituzione.

8. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per quanto non previsto dal presente articolo, sono disciplinate dalle norme di cui all'art. 46 relative alle aziende speciali.

Art. 49 Concessione a terzi

1. La Concessione del servizio pubblico è subordinata all'esistenza e permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell'attività dell'impresa concessionaria. L'affidamento del servizio avviene con procedure ad evidenza pubblica.

Art. 50 Partecipazione ad enti di diritto privato

1. Il Consiglio, a scrutinio segreto, nomina i rappresentanti della Comunità Montana negli enti privati, anche al di fuori del suo seno, tra le persone di documentata esperienza tecnica e amministrativa.

Art. 51 Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l'affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana, atti a garantire un'adeguata influenza della Comunità Montana sull'azione dei primi.

2. La Giunta riferisce annualmente in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.

3. I rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare al Consiglio, a chiusura dell'esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

TITOLO VI COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 52 Finalità, principi e strumenti

1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2. La Comunità Montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che, sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

3. La collaborazione con gli enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Monta-

na siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.

4. In particolare la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, all'accordo di programma, alla conferenza dei servizi, al consorzio, all'unione di comuni, alla società di diritto privato; e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni ed attività, gestire in modo associato servizi, definire ed attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

Art. 53

Rapporti con i comuni ed altri enti pubblici

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, per quanto concerne la Comunità Montana, è disciplinato dalla legge.

2. L'esercizio da parte della Comunità Montana di altre funzioni delegate dai comuni, dalla Provincia e dalla Regione presuppone un accordo tra la comunità stessa e l'ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l'impegno dell'ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l'esercizio della delega.

3. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre comunità montane, anche attraverso la costituzione di una conferenza dei Presidenti, insistenti nella stessa Provincia o in altro ambito territoriale.

Art. 54

Adesioni ad enti ed associazioni

1. La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani (UNCCEM)

2. Essa può altresì aderire ad altri enti, organismi ed associazioni che curino interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

TITOLO VII

CONTROLLI FINANZIARI, ATTIVITA' CONTRATTUALI, SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 55

Nomina, durata in carica e cessazione del Revisore dei Conti

1. La nomina, la durata in carica e la cessazione del Revisore dei Conti, sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità.

Art. 56

Competenza del Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti:

a) provvede, con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità, all'esame degli atti relativi alla gestione della Comunità Montana sotto i profili amministrativo, finanziario, contabile e fiscale;

b) esprime valutazioni preventive sugli atti che impegnano i bilanci per più esercizi;

c) esprime valutazioni economiche nell'interesse della Comunità Montana, circa l'accettazione di atti di liberalità;

d) redige apposita relazione sul conto consuntivo, nella quale, esaminati i risultati del controllo di gestione, formula rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione;

e) controlla la regolarità dell'amministrazione dei beni della Comunità Montana, compresi quelli concessi o locati a terzi;

f) ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio;

g) può partecipare alle sedute del Consiglio a seguito dell'invio a cura del Segretario del relativo ordine del giorno;

h) può presentare al Consiglio relazioni, documenti ed osservazioni;

i) può far parte delle commissioni relative alle gare di appalto ai fini della valutazione dei requisiti d'ordine speciale per la qualificazione delle imprese.

Art. 57

Ineleggibilità del revisore dei Conti

1. Si applicano al Revisore dei Conti le disposizioni di cui all'art. 236 del D.Leg. 267/00.

Art. 58

Responsabilità e compenso

1. Il Revisore dei Conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2. In caso di inosservanza dei suoi doveri il Consiglio ne pronuncia la revoca.

3. Il Revisore dei Conti è responsabile solidalmente con gli amministratori ed i dipendenti della Comunità Montana per il danno arrecato all'ente, o ad altre pubbliche amministrazioni, quando questo non si sarebbe prodotto se egli avesse vigilato in conformità con i doveri della sua carica.

4. Al Revisore dei Conti è attribuito dal Consiglio un compenso determinato in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 59

Contratti

1. La Comunità Montana, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute alle locazioni, da cui derivino un'entrata ed una spesa, mediante contratti preceduti da specifici provvedimenti dei responsabili dei servizi, fatte salve le forniture di beni e servizi previste dal Regolamento per l'esecuzione, in economia, di lavori, provviste e servizi.

2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel Regolamento dei contratti.

3. In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nell'individuazione delle soluzioni e rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

4. In rappresentanza della Comunità Montana nella stipulazione dei contratti, interviene il dipendente con la qualifica di Responsabile del Servizio o di area competente in materia.

Art. 60

Servizio tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di almeno una sede operativa nei Comuni facenti parte della Comunità Montana alla data di affidamento del servizio e che si impegni a conservarla per tutta la durata del contratto, pena la rescissione del medesimo.

2. I rapporti della Comunità Montana con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

3. Il servizio di tesoreria sarà affidato con gara ad evidenza pubblica a seguito di approvazione di regolare convenzione, da parte del Consiglio.

Art. 61 Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali viene redatto un apposito inventario, compilato nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.

2. L'attività gestionale dei beni, relativamente all'acquisizione, alla manutenzione, alla conservazione ed all'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità e la responsabilità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario, sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.

TITOLO VIII TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 62 Strumenti

1. La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa, nonché la tutela dei cittadini:

- a) cura l'informazione della collettività;
- b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
- d) valorizza le libere forme associative;
- e) promuove organismi di partecipazione;
- f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;
- g) provvede alla consultazione della popolazione;
- h) prevede il referendum consultivo;
- i) può istituire il difensore civico;
- j) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.

Art. 63 Informazione

1. La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione ed attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2. La Comunità Montana mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione ed al territorio, con la sola eccezione degli atti sottoposti al segreto d'ufficio.

3. La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4. La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 64 Accesso

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni di legge o di regolamento, vietino l'accesso o comunque differiscano la loro conoscenza e divulgazione.

2. E' garantito a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti e provvedimenti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento.

4. L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato dal Regolamento, in modo che risultino temperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa e della tutela della riservatezza.

Art. 65 Rapporti economici con i privati

1. La Comunità Montana stabilisce con apposito Regolamento criteri per l'erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad enti e privati; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con Enti e privati. L'erogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrino in specifiche attribuzioni della Comunità Montana e per iniziative di valenza sovracomunale.

Art. 66 Associazioni

1. La Comunità Montana valorizza ed incentiva le libere associazioni che sorgono nello spirito che anima l'ente locale e che mirano a raggiungere gli obiettivi della medesima, diverse dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all'azione stessa, garantendone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

Art. 67 Consulte

1. La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L'istituzione è deliberata dal Consiglio.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici di interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.

3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia ed integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.

5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana, sono disciplinati dal Regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l'adozione di atti.

Art. 68 Istanze

1. I cittadini elettori dei Consigli dei comuni appartenenti alla Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'azione comunitaria.

2. L'Organo al quale è diretta l'istanza, oppure il Segretario, su incarico del Presidente, risponde esaurientemente in forma scritta entro i termini stabiliti dal Regolamento.

Art. 69 Petizioni

1. I cittadini elettori dei Consigli dei comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero di almeno 500, possono presentare petizioni scritte agli Organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di com-

petenza, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prendere in esame l'istanza con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 70

Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3. L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 71

Referendum

1. Nelle materia di competenza del Consiglio di Comunità Montana ad eccezione di quelle attinenti alla finanza, ai tributi, alle tariffe, al personale e all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, nonché in materia di Statuto, Regolamento del Consiglio, Piano di sviluppo e strumenti urbanistici, possono essere indetti, su iniziativa popolare o del Consiglio Comunitario, referendum consultivi, allo scopo di ottenere il preventivo parere della popolazione.

2. Il quesito posto, da sottoporre agli aventi diritto al voto, deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

3. I referendum ad indizione popolare devono essere richiesti da un numero di elettori non inferiore al 10% degli elettori dei comuni membri.

4. Il Consiglio Comunitario, approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 72

Il Difensore Civico

1. Il Consiglio può istituire l'Ufficio del Difensore Civico.

2. Su deliberazione del Consiglio la Comunità Montana può promuovere la costituzione di un Ufficio unico del Difensore Civico per tutti o alcuni dei Comuni che la compongono.

3. Su deliberazione del Consiglio la Comunità Montana aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altre comunità montane e/o comuni.

4. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunitaria, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure che saranno disciplinate da apposito Regolamento.

5. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

6. Il Difensore Civico ha il diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti e dai responsabili dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni altra notizia non coperta da segreto d'ufficio, utile per l'espletamento del mandato.

7. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'ambito delle proprie funzioni e compiti la qualifica di pubblico ufficiale.

8. All'Ufficio del Difensore Civico è preposta persona in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente, che, per esperienza acquisita, offra garanzia di competenza, probità ed obiettività di giudizio.

9. I requisiti e le modalità di nomina del Difensore Civico sono disciplinati da apposito Regolamento.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 73

Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto della Comunità Montana costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile l'organizzazione, la struttura e l'attività dell'Ente, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto esplica efficacia nei confronti della Comunità Montana e dei soggetti che intrattengono rapporti con l'ente.

Art. 74

Adozione e Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello Statuto.

2. Le deliberazioni di revisione, totale o parziale, dello Statuto, sono adottate dal Consiglio della Comunità Montana, con la procedura di cui al precedente comma 1, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore del medesimo o dall'ultima modifica o integrazione ad esso apportata sulla stessa materia, fatte salve le modifiche dipendenti da norme di legge intervenute.

3. Le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere riproposte nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, prima che siano trascorsi 2 anni.

4. La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.

5. Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative o ad annullamenti di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Art. 75

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 76

Regolamenti di attuazione

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.

to stesso, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.

2. Il Consiglio o la Giunta della comunità deliberano i regolamenti di cui al comma 1, fra cui, in principalità, il regolamento sui contributi pecuniari pubblici, entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Aem Torino Distribuzione SpA - Torino

Nuove opzioni tariffarie dal 1° luglio 2004

Il Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, (Delibera 5/04 e successivi aggiornamenti), emanato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), prevede che annualmente ogni società di distribuzione renda disponibili le "Opzioni Tariffarie di Distribuzione" per la consegna dell'energia elettrica al cliente finale, indipendentemente dalla sua categoria di appartenenza (vincolato o libero), occupandosi sia della misura dell'energia elettrica consegnata al cliente, sia della fatturazione dei corrispettivi di trasmissione e misura stabiliti dall'AEEG.

Prevede inoltre che la società di distribuzione si occupi dell'acquisto e della vendita dell'energia elettrica per i suoi clienti appartenenti al mercato vincolato, ai quali pertanto è tenuta a fatturare il costo complessivo dell'energia elettrica, composto dai corrispettivi di trasmissione, distribuzione, misura, vendita, dagli oneri di sistema e di costo dei combustibili e dalle imposte.

Le "Opzioni Tariffarie di Distribuzione" proposte dalle società di distribuzione sono approvate dall'AEEG e rimangono in vigore per un anno solare, ad eccezione di questo specifico caso nel quale il periodo di validità stabilito dall'AEEG è di 6 mesi (dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004).

Per gli Usi Domestici invece le "Tariffe" sono stabilite dall'AEEG e sono valide su tutto il territorio nazionale.

L'AEEG inoltre aggiorna periodicamente le componenti tariffarie di sua competenza e in particolare gli oneri di sistema e il costo dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica; dal 1° gennaio 2003 tale aggiornamento avviene con cadenza trimestrale, all'inizio di ciascun trimestre, come previsto dalla delibera AEEG 194/02.

AEM Torino Distribuzione, sulla base di quanto previsto dall'AEEG e allo scopo di fornire ai propri clienti una più ampia possibilità di ottimizzazione dei consumi e dei relativi costi, ha predisposto le nuove Opzioni Tariffarie di Distribuzione "Base", "Speciali" e "Ulteriori", le quali affiancano le "Tariffe" predisposte dall'AEEG stessa per gli Usi Domestici.

Il significato delle singole Opzioni è il seguente:

- "Base": devono rispettare il vincolo imposto dall'AEEG in materia di ricavi delle società di distribuzione per singolo contratto e ne deve essere presente almeno una per ciascun livello di tensione di rete del distributore;

- "Speciali": sono le opzioni per le quali non è obbligatorio rispettare il vincolo previsto per le Opzioni "Base";

- "Ulteriori": si rivolgono ad una particolare categoria di clienti per i quali esiste già una "Tariffa" fissata dall'AEEG.

Dal 1° luglio 2004 AEM Torino Distribuzione applica le "Tariffe" o le Opzioni "Base" per ciascun tipo di contratto, sia in funzione della tensione, sia della potenza impegnata della fornitura, ad esclusione dei casi per i quali il Cliente scelga o abbia già scelto l'applicazione di una opzione tariffaria "Speciale" o "Ulteriore", ritenendola più conveniente.

Per tutti i clienti con potenza disponibile superiore a 37,5 kW, la potenza fatturata è quella massima effettivamente prelevata, anche se inferiore a quella contrattualmente impegnata, mentre per i clienti con potenza disponibile fino a 37,5 kW, la potenza fatturata continua ad essere la potenza contrattualmente impegnata.

AEM Torino Distribuzione calcola la potenza massima prelevata annualmente, come previsto dall'AEEG, congruando mensilmente il prelievo alla massima potenza prelevata nell'anno.

L'energia reattiva è addebitata solo per le forniture in alta e altissima tensione.

Di seguito sono riportate le Opzioni Tariffarie di Distribuzione definite da AEM Torino Distribuzione e approvate dall'AEEG con la Delibera 98/04.

Oltre ai valori delle suddette Opzioni, sono riportati gli oneri generali di sistema ed il costo dei combustibili stabiliti dalla Delibera 103/04 e, ad esclusione degli Usi Domestici, le tariffe di trasmissione, di misura e di vendita stabilite dalla Delibera 5/04.

Le Opzioni Tariffarie attualmente disponibili per i clienti di AEM Torino Distribuzione sono:

- Per gli Usi Domestici:
- Opzioni Tariffarie "Ulteriori":
- "Facile" (3 kW per alti consumi): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo a scaglioni con i seguenti prezzi:
 - Punto di prelievo: 26,40 euro/anno;
 - Potenza: 17,3568 euro/kW/anno;
 - Consumo:
 - da 0 a 900 kWh/anno: 0,1 euro/kWh;
 - da 901 a 1500 kWh/anno: 0,05 euro/kWh;
 - da 1501 a 1800 kWh/anno: 0,03 euro/kWh;
 - da 1801 a 2100 kWh/anno: 0,025 euro/kWh;
 - da 2101 a 2640 kWh/anno: 0,017 euro/kWh;
 - da 2641 a 2700 kWh/anno: 0,015 euro/kWh;
 - da 2701 a 3000 kWh/anno: 0,01 euro/kWh;
 - da 3001 a 3600 kWh/anno: 0,0088 euro/kWh;
 - da 3600 a 4440 kWh/anno: 0,006 euro/kWh;
 - oltre 4440 kWh/anno: 0,04 euro/kWh.
- Oneri di sistema: 0,6432 euro/kW/anno e 0,0111 euro/kWh;
- Costo dei combustibili: 0,0742 euro/kWh.
- "Pronta Energia" (4,5 kW agevolato): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo a scaglioni con i seguenti prezzi:
 - Punto di prelievo: 23,70 euro/anno;
 - Potenza: 15,65 euro/kW/anno;
 - Consumo:
 - da 0 a 900 kWh/anno: 0,035 euro/kWh;
 - da 901 a 1500 kWh/anno: 0,025 euro/kWh;
 - da 1501 a 1800 kWh/anno: 0,02 euro/kWh;
 - da 1801 a 2100 kWh/anno: 0,001 euro/kWh;
 - da 2101 a 2640 kWh/anno: 0,0732 euro/kWh;
 - da 2641 a 2700 kWh/anno: 0,2 euro/kWh;
 - da 2701 a 3000 kWh/anno: 0,1437 euro/kWh;
 - da 3001 a 4440 kWh/anno: 0,0285 euro/kWh;
 - oltre 4440 kWh/anno: 0,0386 euro/kWh.

- Oneri di sistema: 0,6432 euro/kW/anno e 0,0111 euro/kWh;
- Costo dei combustibili: 0,0742 euro/kWh.
- “Fresca Estate Famiglia” (4,5 kW stagionale): per periodo estivo da maggio ad agosto e periodo invernale per i restanti mesi; trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi:
 - Punto di prelievo: 26,40 euro cent/anno;
 - Potenza: 15,1968 euro/kW/anno;
 - Consumo: periodo estivo: 0 euro/kWh; periodo invernale: 0,0574 euro/kWh.
- Oneri di sistema: 0,6432 euro/kW/anno e 0,0111 euro/kWh;
- Costo dei combustibili: 0,0742 euro/kWh.
- “Futura” (6 kW per alti consumi): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi:
 - Punto di prelievo: 60,00 euro/anno;
 - Potenza: 29,3568 euro/kW/anno;
 - Consumo: 0,0208 euro/kWh.
- Oneri di sistema: 0,6432 euro/kW/anno e 0,0111 euro/kWh;
- Costo dei combustibili: 0,0742 euro/kWh.
- “Bioraria” (4,5 e 6 kW con consumo differenziato in ore piene e ore vuote): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi:
 - Punto di prelievo: 26,40 euro/anno;
 - Potenza: 15,1968 euro/kW/anno;
 - Consumo: ore piene (dalle ore 07:00 alle ore 21:00 dei giorni dal lunedì al venerdì): 0,0578 euro/kWh; ore vuote (dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica): 0,026 euro/kWh.
- Oneri di sistema: 0,6432 euro/kW/anno e 0,0111 euro/kWh;
- Costo dei combustibili: 0,0742 euro/kWh.
- Per gli Altri Usi in Bassa Tensione:
 - Opzioni Tariffarie “Base”:
 - “Bassa Tensione Business”: trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo; regressiva per quanto riguarda il consumo con 3 scaglioni di ore di utilizzo, per determinare i quali si utilizza la potenza prelevata nel singolo mese.

I prezzi delle singole componenti con gli scaglioni previsti sono:

- Punto di prelievo: 0 euro/anno;
- Potenza: 24,00 euro/kW/anno;
- Consumo: fino a 100 ore/mese: 0,0015 euro/kWh; oltre 100 e fino a 400 ore/mese: 0,001 euro/kWh; oltre 400 ore/mese: 0,0005 euro/kWh;
- Corrispettivo di trasmissione: 0,0037 euro/kWh;
- Corrispettivo di misura: 24,8276 euro/punto di prelievo/anno;
- Oneri di sistema per potenze impegnate fino a 1,5 kW: 5,2944 euro/punto di prelievo/anno e 0,0106 euro/kWh;
- Oneri di sistema per potenze impegnate oltre 1,5 kW: 57,3734 euro/punto di prelievo/anno e 0,0126 euro/kWh.

Per la fatturazione ai clienti appartenenti al mercato vincolato devono inoltre essere aggiunti:

- Corrispettivo di vendita: 2,8214 euro/punto di prelievo/anno;
- Oneri di sistema: 0,0009 euro/kWh;
- Costo dei combustibili: 0,0743 euro/kWh.
- “Bassa Tensione Forniture Straordinarie” (per forniture di durata massima due mesi, rinnovabile una sola

volta): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi:

- Punto di prelievo: 19,2585 euro/anno;
- Potenza: 30,769 euro/kW/anno;
- Consumo: 0,001 euro/kWh;
- Corrispettivo di trasmissione: 0,0037 euro/kWh;
- Corrispettivo di misura: 24,8276 euro/punto di prelievo/anno;
- Oneri di sistema per potenze impegnate fino a 1,5 kW: 5,2944 euro/punto di prelievo/anno e 0,0106 euro/kWh;
- Oneri di sistema per potenze impegnate oltre 1,5 kW: 57,3734 euro/punto di prelievo/anno e 0,0126 euro/kWh.

Per la fatturazione ai clienti appartenenti al mercato vincolato devono inoltre essere aggiunti:

- Corrispettivo di vendita: 2,8214 euro/punto di prelievo/anno;
- Oneri di sistema: 0,0009 euro/kWh;
- Costo dei combustibili: 0,0743 euro/kWh.
- Opzioni Tariffarie “Speciali”:
- “Fresca Estate Business” (stagionale per potenza disponibile fino a 33 kW, per periodo estivo da maggio ad agosto e periodo invernale per i restanti mesi): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo; regressiva per quanto riguarda il consumo invernale con 3 scaglioni di ore di utilizzo, per determinare i quali si utilizza la potenza prelevata nel singolo mese.

I prezzi delle singole componenti con gli scaglioni previsti sono:

- Punto di prelievo: 0 euro/anno;
- Potenza: 24,00 euro/kW/anno;
- Consumo:
 - periodo estivo: 0 euro/kWh;
 - periodo invernale: fino a 100 ore/mese: 0,002 euro/kWh; oltre 100 e fino a 400 ore/mese: 0,0013 euro/kWh; oltre 400 ore/mese: 0,0007 euro/kWh;
- Corrispettivo di trasmissione: 0,0037 euro/kWh;
- Corrispettivo di misura: 24,8276 euro/punto di prelievo/anno;
- Oneri di sistema: 57,3734 euro/punto di prelievo/anno e 0,0126 euro/kWh.

Per la fatturazione ai clienti appartenenti al mercato vincolato devono inoltre essere aggiunti:

- Corrispettivo di vendita: 2,8214 euro/punto di prelievo/anno;
- Oneri di sistema: 0,0009 euro/kWh;
- Costo dei combustibili: 0,0743 euro/kWh.
- Per l'Illuminazione Pubblica in Bassa Tensione:
 - Opzione Tariffaria “Base”: binomia costituita dalle 2 componenti: potenza e consumo con i seguenti prezzi:
 - Potenza: 44,40 euro/kW/anno;
 - Consumo: 0,0002 euro/kWh;
 - Corrispettivo di trasmissione: 0,0023 euro/kWh;
 - Corrispettivo di misura: 0,001 euro/kWh;
 - Oneri di sistema: 0,0122 euro/kWh.

Per la fatturazione ai clienti appartenenti al mercato vincolato devono inoltre essere aggiunti:

- Corrispettivo di vendita: 0,0001 euro/kWh;
- Oneri di sistema: 0,0006 euro/kWh;
- Costo dei combustibili: 0,0535 euro/kWh.
- Per gli Altri Usi in Media Tensione:
 - Opzioni Tariffarie “Base”:
 - “Media Tensione Business” (per potenza disponibile fino a 500 kW): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo;

regressiva per quanto riguarda il consumo con 3 scaglioni di ore di utilizzo, per determinare i quali si utilizza la potenza prelevata nel singolo mese.

I prezzi delle singole componenti con gli scaglioni previsti sono:

- Punto di prelievo: 0 euro/anno;
- Potenza: 16,80 euro/kW/anno;
- Consumo: fino a 200 ore/mese: 0,0025 euro/kWh; oltre 200 e fino a 400 ore/mese: 0,0015 euro/kWh; oltre 400 ore/mese: 0,0005 euro/kWh;
- Corrispettivo di trasmissione: 0,0035 euro/kWh;
- Corrispettivo di misura: 542,2540 euro/punto di prelievo/anno;
- Oneri di sistema: 350,77 euro/punto di prelievo/anno e 0,0102 euro/kWh.

Per la fatturazione ai clienti appartenenti al mercato vincolato devono inoltre essere aggiunti:

- Corrispettivo di vendita: 61,6217 euro/punto di prelievo/anno;
- Oneri di sistema: 0,0008 euro/kWh;
- Costo dei combustibili: 0,0729 euro/kWh.
- "Media Tensione Multi Business" (per potenza disponibile oltre 500 kW): trinomina costituita dalla componente punto di prelievo e dalle 2 componenti potenza e consumo suddivise per fasce (F1, F2, F3, F4) come previsto dal Testo Integrato.

Il corrispettivo di potenza è calcolato in base al prelievo in ciascuna fascia.

I prezzi delle singole componenti con le fasce previste sono:

- Punto di prelievo: 0 euro/anno;
- Potenza:
- F1: 8,30 euro/kW/anno;
- F2: 5,50 euro/kW/anno;
- F3: 2,00 euro/kW/anno;
- F4: 1,00 euro/kW/anno;
- Consumo:
- F1: 0,0004 euro/kWh;
- F2: 0,0003 euro/kWh;
- F3: 0,0002 euro/kWh;
- F4: 0,0001 euro/kWh;
- Corrispettivo di trasmissione:
- F1: 0,0079 euro/kWh;
- F2: 0,0051 euro/kWh;
- F3: 0,0034 euro/kWh;
- F4: 0,0016 euro/kWh;
- Corrispettivo di misura: 542,254 euro/punto di prelievo/anno;
- Oneri di sistema: 350,77 euro/punto di prelievo/anno e 0,0102 euro/kWh.

Per la fatturazione ai clienti appartenenti al mercato vincolato devono inoltre essere aggiunti:

- Corrispettivo di vendita: 61,6217 euro/punto di prelievo/anno;
- Oneri di sistema: 0,0008 euro/kWh;
- Costo dei combustibili:
- F1: 0,1614 euro/kWh;
- F2: 0,0897 euro/kWh;
- F3: 0,0674 euro/kWh;
- F4: 0,0383 euro/kWh.
- "Media Tensione Forniture Straordinarie" (per forniture di durata massima due mesi, rinnovabile una sola volta): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi:
- Punto di prelievo: 439,7393 euro/anno;
- Potenza: 33,4778 euro/kW/anno;
- Consumo: 0,0011 euro/kWh;
- Corrispettivo di trasmissione: 0,0035 euro/kWh;

- Corrispettivo di misura: 542,254 euro/punto di prelievo/anno;

- Oneri di sistema: 350,77 euro/punto di prelievo/anno e 0,0102 euro/kWh.

Per la fatturazione ai clienti appartenenti al mercato vincolato devono inoltre essere aggiunti:

- Corrispettivo di vendita: 61,6217 euro/punto di prelievo/anno;
- Oneri di sistema: 0,0008 euro/kWh;
- Costo dei combustibili: 0,0729 euro/kWh.
- Per l'Illuminazione Pubblica in Media Tensione:
- Opzione Tariffaria "Base": binomia costituita dalle 2 componenti: potenza e consumo con i seguenti prezzi:
- Potenza: 21,72 euro/kW/anno;
- Consumo: 0,0002 euro/kWh;
- Corrispettivo di trasmissione: 0,0022 euro/kWh;
- Corrispettivo di misura: 0,0006 euro/kWh;
- Oneri di sistema: 0,0097 euro/kWh.

Per la fatturazione ai clienti appartenenti al mercato vincolato devono inoltre essere aggiunti:

- Corrispettivo di vendita: 0,0001 euro/kWh;
- Oneri di sistema: 0,0006 euro/kWh;
- Costo dei combustibili: 0,0508 euro/kWh.
- Per gli Altri Usi in Alta e Altissima Tensione:
- Opzione Tariffaria "Base":
- "Alta Tensione Multi Business": binomia costituita dalle 2 componenti punto di prelievo e consumo.

I prezzi delle singole componenti sono:

- Punto di prelievo: 12000,00 euro/anno;
- Consumo: 0,0007 euro/kWh;
- Corrispettivo di trasmissione suddiviso per fasce (F1, F2, F3, F4) come previsto dal Testo Integrato:
- F1: 0,0078 euro/kWh;
- F2: 0,005 euro/kWh;
- F3: 0,0033 euro/kWh;
- F4: 0,0015 euro/kWh;
- Corrispettivo di misura: 26607,2267 euro/punto di prelievo/anno;
- Oneri di sistema: 54,2849 euro/punto di prelievo/anno e 0,0095 euro/kWh.

Per la fatturazione ai clienti appartenenti al mercato vincolato devono inoltre essere aggiunti:

- Corrispettivo di vendita: 3023,6453 euro/punto di prelievo/anno;
- Oneri di sistema: 0,0007 euro/kWh;
- Costo dei combustibili:
- F1: 0,1579 euro/kWh;
- F2: 0,088 euro/kWh;
- F3: 0,066 euro/kWh;
- F4: 0,0376 euro/kWh.
- Energia Reattiva:
- oltre il 50% e fino al 75% della corrispondente Energia Attiva prelevata: 0,0044 euro/kVARh;
- oltre il 75% della corrispondente Energia Attiva prelevata: 0,0055 euro/kVARh.

I prezzi sopra elencati sono al netto delle imposte sul consumo e dell'IVA.

ALTRI ANNUNCI

ASL n. 21 - Casale Monferrato (Alessandria)

Avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di bene immobile. Vendita del compendio immobiliare costituito da terreni edificabili, sito in Torino, C.so Francia angolo C.so Marche

Azienda Sanitaria Locale n. 21 - Viale Giolitti, 2 - 15033 Casale M.To - Tel: 0142/434277 - fax: 0142/434390

Art. 1 - Oggetto

1. L'ASL 21 di Casale M.to intende procedere alla vendita, a lotto unico, con il sistema dell'asta pubblica di cui art. 73 lett. c) R.D. 827/24 e s.m.i. (offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta) del compendio immobiliare sito in Torino, C.so Francia Angolo C.so Marche, di superficie complessiva pari a circa mq. 67.361.

2. La proprietà di detto compendio immobiliare è indivisa tra i seguenti comproprietari: - Piccola Casa della Divina Provvidenza, detta Cottolengo, con sede in Torino, Via Cottolengo 14, proprietaria per 2/8 del tutto; - Azienda Sanitaria Locale n. 21 Casale Monferrato, con sede in Casale Monferrato Viale Giolitti 2, proprietaria per 5/8 del tutto; - Altri legatari di Faletti Letizia (Ferro Gemma, Pozzo Laura, Anesini Teresa Antonia, Mollo Gianluigi, Mollo Marco, Astuti Franco, Sarzano Guglielmina, Sarzano Roberto, Pampuri Andrea, Pampuri Alessandro, Sassone Giovanni, Sassone Sandro), proprietari per 1/8 del tutto.

3. La Regione Piemonte, con determinazioni 34/01 e 228/01, ha concesso le prescritte autorizzazioni regionali all'ASL 21 di Casale Monferrato per effettuare l'alienazione delle quote spettanti a questa ASL 21 di Casale Monf.to.

4. Il prezzo a base d'asta è di euro 17.613.223,48 (diciassettemilioniseicentotredicimiladuecentoventitre/48).

Art. 2 - Beni oggetto d'asta

1. L'asta ha ad oggetto il compendio immobiliare sito in Torino, C.so Francia Angolo C.so Marche, costituito dai mappali 471 e 473 del foglio 1166 e dai mappali 33, 41, 49 e 201 del foglio 1166, di superficie complessiva pari a circa mq. 67.361, meglio identificato dalla perizia di stima redatta dall'Agenzia del Territorio - Direzione compartimentale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in data 15/07/2002.

2. Il compendio immobiliare è venduto a corpo e nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze ed accessori manifesti e non manifesti e così come spettano all'ASL 21 ed agli altri comproprietari in forza dei titoli e del possesso.

3. Il compendio immobiliare è venduto con la destinazione urbanistica vigente che gli offerenti dichiarano e danno atto di conoscere, anche con riferimento alle eventuali modificazioni intervenute successivamente alla perizia di stima sopra richiamata ed in particolare allo stato ed ai contenuti dei relativi procedimenti di variante.

4. La parte del compendio immobiliare corrispondente ai mappali 41 e 43 ad alla frazione a nord del mappale 49 del foglio 1167 risulta attualmente occupata senza titolo da terzi.

5. La parte del compendio immobiliare corrispondente ai mappali 471 e 473 del foglio 1166 ed ai mappali 49 e 201 del foglio 1167 è condotta dal sig. Oreste Dentis

in forza di contratto di affitto agrario disciplinato dalla l. 3 maggio 1982, n. 203 e, in particolare dall'art. 50. Con riferimento a tale contratto di affitto, l'A.S.L. n. 21 (con deliberazione del Direttore Generale 31 marzo 2004, n. 336), gli altri legatari Faletti (con atto 26 marzo 2004) e la Piccola Casa della Divina Provvidenza (con atto 13 febbraio 2004) hanno accettato la proposta formulata dal sig. Oreste Dentis in data 12 marzo 2004 avente ad oggetto il rilascio degli immobili da lui condotti. Tali atti del sig. Oreste Dentis, degli altri legatari Faletti, della Piccola Casa della Divina Provvidenza e dell'A.S.L. n. 21 sono pertanto espressamente richiamati.

Art. 3 - Soggetti offerenti

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni di seguito indicate:

1) gli interdetti, gli inabilitati e coloro nei cui confronti siano in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;

2) coloro che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

3) le ditte individuali e le società che non siano iscritte al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio;

4) coloro nei confronti dei quali sia applicata la misura di prevenzione di cui alla l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 10 ed alla L. 55/90;

5) coloro nei confronti dei quali siano applicate le sanzioni di cui al d. lgs. 321/01, art. 9, c. 2, lett. c);

6) coloro che si trovino in ogni altra condizione per la quale la legge non consente la partecipazione alla gara e la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione.

Art. 4 - Offerta

1. L'offerta, rivolta ai soggetti venditori, è una proposta irrevocabile con vincolo di 180 gg. da data presentazione della stessa ed è composta da Documentazione (busta A) e dall'Offerta economica (busta B) di cui, rispettivamente, successivi artt. 5 e 6.

2. Non sarà consentito ritirare l'offerta già formulata e pervenuta a questa ASL 21, che rimane vincolante per chi l'abbia presentata.

Art. 5 - Documentazione

1 Nella parte dell'offerta denominata documentazione (busta A) il concorrente deve presentare i seguenti documenti, dichiarazioni e certificazioni:

1. se trattasi di persona fisica: il certificato generale del Casellario Giudiziale da cui risulti l'inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con una P.A., nonché il certificato della competente Cancelleria del Tribunale dal quale risulti che non è interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

2. se partecipa anche per conto di altre persone fisiche: oltre ai documenti di cui precedente p. 1) apposita procura speciale, ricevuta ed autenticata da Notaio, in originale o copia autenticata;

3. se trattasi di ditte individuali: oltre alla documentazione di cui al punto 1) ed eventualmente a quella di cui p. 2), anche il certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio, dal quale risultino le generalità delle persone che, in base ad atti depositati, hanno la rappresentanza, nonché la certificazione comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui art. 3, c. 1, n. 2;

4. se trattasi di società o altra persona giuridica: gli idonei documenti comprovanti la volontà del rappresentato di acquistare l'immobile per la cui vendita è indetta la gara (delibera del competente organo), la dichiarazione che l'ente trovasi nel pieno possesso dei propri diritti, il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio da cui risulti anche la legale rappresentanza, la certificazione comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui art. 3, c. 1, n. 2;

5. se trattasi di società semplice o associazione priva di personalità giuridica: oltre agli idonei documenti comprovanti la rappresentanza legale, copia autentica dell'atto costitutivo, dei patti sociali ed eventuali modifiche;

6. se trattasi di concorrenti appartenenti ad uno Stato straniero, trovano applicazione le disposizioni di cui p. 3 art. 11 D.Lgs. 358/1992 e s.m.i.;

7. la certificazione ai sensi DPR 252/98 che attesti che il concorrente non si trova in alcuna delle situazioni ostative di cui precedente art. 3, c. 1, n. 4, 5 e 6;

8. la ricevuta in originale rilasciata dall'Istituto Tesoriere, comprovante l'eseguito deposito della somma stabilita quale cauzione a garanzia delle offerte presentate ovvero l'assegno circolare, la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa come descritte art. 7;

9. la dichiarazione sottoscritta dall'offerente con la quale lo stesso: dichiara espressamente di aver preso visione dell'immobile e di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova; dichiara espressamente di conoscere e di accettare che la parte del compendio immobiliare corrispondente a mapp. 471 e 473 fg. 1166, mapp. 49 e 201 fg. 1167 è condotta in affitto agrario come meglio specificato nel bando di gara e nella delib. Direttore Generale ASL. 21, 366/04; dichiara espressamente di conoscere ed accettare che la parte del compendio immobiliare corrispondente mapp. 41 e 33 e alla porzione a nord mapp. 49 fg. 1167 è occupata senza titolo da terzi; dichiara espressamente di non avere nulla da eccepire e di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti di parte venditrice in ordine alle circostanze di fatto e di diritto sopra indicate. 2. I documenti, sopra indicati, dovranno essere di data non anteriore a 6 mesi da quella della data d'asta. 3. In luogo dei certificati di cui p. sub 1), 3) e 7) potranno essere prodotte idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/00. 4. Sono escluse offerte per persona da nominare.

Art. 6 - Offerta Economica

1. L'offerta economica (busta B), sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante dell'offerente, dovrà essere redatta in carta legale nella misura vigente e in lingua italiana, in assoluta conformità al modello in allegato A del presente bando e dovrà indicare: - per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale dell'offerente o degli offerenti e, per le persone giuridiche, la ragione sociale o il nome, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva, nonché le generalità del legale rappresentante; - in cifre e in lettere il prezzo offerto, in Euro, (in caso di discordanza prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per il venditore).

2. L'offerta economica deve prevedere aumenti di almeno euro 50.000,00 (cinquantamila/00) o multipli sul prezzo posto a base d'asta. 3. Non sono ammesse offerte al ribasso rispetto alla base d'asta.

Art. 7 - Cauzione

1. Per la partecipazione alla gara è richiesto il versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dell'offerta,

nella misura di Euro 900.000,00 (novecentomila/00), pari al 5% circa dell'importo posto a base d'asta.

2. Il pagamento del deposito cauzionale deve essere effettuato mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Locale nr. 21: Cassa di Risparmio di Tortona cab 22600 e abi 6325 - conto nr. 900, sportello Ospedale "Santo Spirito" di Casale Monf.to, che rilascerà apposita ricevuta comprovante l'avvenuto deposito, ovvero mediante consegna di assegno circolare, non trasferibile, emesso all'ordine dell'ASL 21 di Casale M.to.

3. Alternativamente, la cauzione potrà essere costituita con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito o polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, del medesimo importo di cui al comma primo, entrambe con clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, e con esplicita rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. Non è consentita la costituzione della cauzione mediante assegno bancario o in altre forme diverse da quelle predette.

Art. 8 - Presentazione dell'offerta

1. L'offerta, a pena di esclusione, deve pervenire tassativamente entro e non oltre le 12.00 del 28.10.04 a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegna a mano negli orari d'ufficio, al seguente indirizzo: "Ufficio Protocollo ASL 21 V.le Giolitti, 2 - 15033 Casale Monferrato".

2. L'offerta è contenuta in un plico, recante l'indicazione del mittente, nonché la dicitura: "offerta per la vendita del terreno in Torino C.So Francia Angolo C.So Marche".

3. All'interno del plico contenente l'offerta di cui al precedente comma sono contenute due distinte buste A e B: - la busta contrassegnata con la lettera A deve riportare in modo ben visibile l'indicazione del mittente nonché la dicitura offerta per la vendita del terreno in Torino C.So Francia angolo C.So Marche - offerta economica" - la busta contrassegnata con la lettera B deve riportare in modo ben visibile l'indicazione del mittente nonché la dicitura offerta per la vendita del terreno in Torino C.So Francia angolo c.So Marche - documentazione".

4. Il plico e le buste devono essere sigillate in modo da garantirne l'integrità, nonché firmate su tutti i lembi apribili, dal soggetto offerente.

Art. 9 - Svolgimento dell'asta

1. L'asta pubblica avrà luogo il 29.10.04 ore 11,00 presso la Sala Riunioni sita al secondo piano della sede legale dell'ASL 21 (Direzione Generale) in V.le Giolitti, 2 - Casale Monferrato.

2. La gara è presieduta dal responsabile della S.O.S. Patrimoniale dell'A.S.L. 21, alla presenza di due testi che saranno in detta sede nominati dall'A.S.L. n. 21 e con l'assistenza del Notaio Giorgio Baralis di Casale M.to in qualità di Ufficiale Rogante.

3. L'asta si svolgerà col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo di base d'asta pari a euro 17.613.223,48 (diciassettemilioniseicentotredicimiladuecentoventitre/48), ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827/24 e s.m.i.

4. L'aggiudicazione sarà disposta in favore di chi avrà presentato l'offerta economicamente più elevata.

5. L'aggiudicazione sarà ad unico incanto e avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

6. In caso di offerte uguali, si procederà (ai sensi art. 77 R.D. 827/24) seduta stante ad estinzione di candela

vergine, o, nell'ipotesi del comma secondo, mediante sorteggio.

Art. 10 - Stipulazione del contratto

1. L'aggiudicatario è vincolato sin dal momento della chiusura della seduta pubblica della gara, mentre tale vincolo sorgerà per l'Amministrazione solo al momento dell'adozione della deliberazione di approvazione del verbale dell'intervenuta aggiudicazione.

2. Il contratto di compravendita sarà stipulato per atto pubblico notarile, entro e non oltre 15 gg. dalla richiesta dell'ASL, e comunque non oltre 180 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione da parte della stessa.

3. Il pagamento integrale del prezzo di acquisto dovrà essere effettuato contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita.

4. Ove l'aggiudicatario non si renda disponibile alla stipulazione del contratto nei termini sopracitati, parte venditrice potrà revocare l'aggiudicazione ed incamerare il deposito cauzionale fatto a garanzia dell'offerta presentata, impregiudicata ogni eventuale altra azione per risarcimento danni.

5. Nel termine di 10 gg. dall'avvenuta aggiudicazione, verranno restituiti i depositi cauzionali ai non aggiudicatari e mantenuto, a titolo di acconto sul prezzo, quello fatto dall'aggiudicatario.

6. In caso di deposito cauzionale prestato dall'aggiudicatario a mezzo di polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, questa verrà trattenuta da parte dell'ASL a garanzia dei successivi adempimenti contrattuali.

7. Tutte le spese preliminari di pubblicità, nessuna esclusa, e conseguenti l'espletamento della gara, comprese quelle notarili, le imposte e le tasse vigenti al momento della stipula del contratto e quanto altro annesso e connesso al trasferimento della proprietà, saranno poste a carico dell'aggiudicatario e saranno da onorarsi al momento del contratto di compravendita.

Art. 11 - Informazioni e chiarimenti

1. Richieste di chiarimenti e di esame dei documenti riguardanti il procedimento di gara potranno essere rivolte al Settore Patrimonio dell'A.S.L. 21 (Rag. Edoardo Godio - tel. 0142/434277 - Geom Fabrizio Gotta - tel. 0142/434481 - fax 0142/434390) tutti i giorni, esclusi sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Art. 12 - Cause di esclusione

1. Sono causa di esclusione automatica dalla presente procedura di gara: la mancanza di ciascuna delle componenti dell'offerta e la presentazione della stessa in difformità a ciascuna delle modalità e condizioni di presentazione previste ai precedenti artt. 4, 5, 6, 7 e 8; l'assenza di ciascuna delle dichiarazioni richieste dall'art. 5, comma 1, n. 9 o qualsivoglia loro difformità da quanto ivi previsto; - l'assenza in capo all'offerente di ciascuno dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge e dal presente bando; - la ricorrenza di altre ipotesi di esclusione espressamente previste dal presente bando; - la presentazione di offerte condizionate.

2. Nel caso di irregolarità formali che non compromettano la pari condizione tra i concorrenti, la commissione, in ottemperanza del principio generale di imparzialità e buon andamento della P.A., e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, può invitare i soggetti offerenti per mezzo di comunicazione scritta a regolarizzare i documenti ovvero a fornire chiarimenti.

Art. 13 - Altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento e rinvio alle norme del R.D. 827/24 e s.m.i. L'ASL 21 si riserva di modificare, so-

spendere e revocare il presente bando, in qualunque fase del procedimento, a proprio insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano accampare diritti di sorta o rivendicare alcunché.

Casale Monferrato, 22 luglio 2004

Il Direttore Generale
Carla Peona

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale Nr. 21 - Viale Giolitti, 2 - 15033 Casale M.To - Tel: 0142/434277 - fax: 0142/434390

Gara mediante asta pubblica per la vendita di bene immobiliare. vendita del compendio immobiliare costituito da terreni edificabili, sito in Torino, C.so Francia angolo c.so Marche - offerta economica (Busta B)

Il sottoscritto _____ (per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale; per le persone giuridiche, la ragione sociale o il nome, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva, nonché le generalità del legale rappresentante);

premessi che:

il sottoscritto dichiara di aver compiutamente esaminato ed espressamente di accettare ciascuna delle clausole e delle condizioni previste nell'avviso di gara bandita dalla ASL 21 mediante asta pubblica per la vendita del compendio immobiliare costituito da terreni edificabili, sito in Torino, c.so Francia angolo c.so Marche; - il sottoscritto dichiara in particolare di aver esaminato e di accettare la situazione di fatto e di diritto dei beni oggetto d'asta descritta all'art. 2 dell'indicato avviso di gara, nonché ribadisce le dichiarazioni di cui art. 5, c. 1, n. 9 dell'avviso di gara, già sottoscritte e contenute nella busta A (documenti); - il sottoscritto intende partecipare alla gara con la presente offerta la quale deve intendersi irrevocabile per 180 gg. dalla data della sua presentazione; Offre ai seguenti soggetti venditori, comproprietari per quote indivise del compendio immobiliare: - ASL 21 Casale Monferrato, con sede in Casale Monferrato Viale Giolitti nr. 2, proprietaria per 5/8 del tutto; - Piccola Casa della Divina Provvidenza, detta Cottolengo, con sede in Torino, Via Cottolengo n. 14, proprietaria per 2/8 del tutto; - Altri legatari di Faletti Letizia (Ferrero Gemma, Pozzo Laura, Anesini Teresa Antonia, Mollo Gianluigi, Mollo Marco, Astuti Franco, Sarzano Guglielmina, Sarzano Roberto, Pampuri Andrea, Pampuri Alessandro, Sassone Giovanni, Sassone Sandro), proprietari per 1/8 del tutto; per l'acquisto della intera proprietà del compendio immobiliare sito in Torino, C.so Francia angolo C.so Marche, costituito dai mapp. 471 e 473 fg. 1166 e dai mappali 33, 41, 49 e 201 fg. 1166, così come descritto nell'avviso di gara, il prezzo di Euro (in cifre _____) (in lettere _____).

Data _____.

Firma leggibile _____.

1

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria relativa alla III tranche del bando di concorso generale emesso dal Comune di Torino

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio del Comune di Torino e nel-

la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 12 luglio 2004, la graduatoria provvisoria relativa alla III tranche del bando di concorso generale emesso dal Comune di Torino il 29/10/2001 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione assegnazione alloggi di E.R.P. c/o l'A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 11 agosto 2004.

Il Presidente
Luigi Montini

2

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Perrero

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio del Comune di Perrero e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 19 luglio 2004, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Perrero in data 24 marzo 2004 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p..

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione assegnazione alloggi di E.R.P. c/o l'A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 18 agosto 2004.

Il Presidente
Mario Garavelli

3

Comune di Alba (Cuneo)

Avviso di pubblicazione Decreto n. 154 del 30.06.2004 relativo alla determinazione indennità provvisorie di esproprio di terreni occorrenti per la realizzazione delle opere di riassetto urbano di Corso Piave e sistemazione incrocio con strada Cauda - 1° Lotto

Il Dirigente
(omissis)
decreta

A) L' indennità di esproprio da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'acquisizione delle aree da espropriare occorrenti per la realizzazione delle opere di riassetto urbano di Corso Piave, sistemazione incrocio con Strada Cauda, è la seguente:

Ressia Rosalba, Robaldo Gerardo, Robaldo Enzo

Fg.34, part. 37/p ora 464 di mq 85 da espropriare
mq. 85 x euro/mq. 35,00 Euro 2.975,00

Ressia Rosalba, Robaldo Gerardo, ROBALDO Enzo, Astegiano Giuseppe e Colla Delia, Accornero Antonella, Rapalino Teresa

Fg.34, part.175/p ora 462 di mq.576 di cui mq. 220 da espropriare e mq.356 già sedime stradale

mq.220 x euro/mq. 35,00 Euro 7.700,00

Porro Giancarlo

Fg.34, part.395/p ora 460 di mq.502 di cui mq. 67 da espropriare e mq.435 già sedime stradale
mq. 67 x euro/mq. 35,00 Euro 2.345,00

Alessandria Giuseppe

Fg.35, part.212/p ora 638 di mq.46 da espropriare
mq.46 x euro/mq. 35,00 Euro 1.610,00

Condominio Eurocentro

Fg.35, part.137/p ora 639 di mq. 157 di cui mq. 62 da espropriare e mq.95 già sedime stradale
mq. 62 x euro/mq. 35,00 Euro 2.170,00

Condominio Estate

Fg.42, part.1096/p ora 1360 di mq. 196 di cui mq. 6 da espropriare e mq.190 già sedime stradale
mq. 6 x euro/mq. 35,00

Fg.42, part.1097/p ora 1362 di mq. 88 già sedime stradale Euro 210,00

Quassolo Secondino

Fg.35, part.211/p ora 637 di mq. 30

mq.30 x euro/mq. 35,00 Euro 1.050,00

Le superfici sono esatte e risultanti dal tipo di frazionamento n. 6488/6489/6490 approvato il 12.11.2003 e redatto dal geom. Chiavarino Daniele di Alba.

L'indennità è comprensiva di ogni indennità aggiuntiva o indennizzo comunque dovuto ad eventuali coltivatori, a qualsiasi titolo, dei fondi stessi. Su tali indennità verrà operata la ritenuta del 20%, come previsto dalla Legge 30.12.1991, n. 413, art.11, comma 7;

B) Il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme prescritte e verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dalla vigente legislazione in materia.

C) I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente decreto, presentandosi presso l'Ufficio Legale del Comune, dovranno comunicare se intendono accettare l'indennità stessa, a' sensi del disposto dell'art. 12 della Legge n. 865/1971, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, l'indennità si intenderà rifiutata. In caso di mancata accettazione l'indennità definitiva verrà ridotta a norma di legge e depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.

Alba, 30 giugno 2004

Il Dirigente
Angioletta Coppa

4

Comune di Alba (Cuneo)

Avviso di pubblicazione Decreto n. 162 del 3 luglio 2004 relativo alla determinazione indennità provvisorie di esproprio di terreni occorrenti per realizzazione dei lavori di sistemazione della S.R. n. 29 - tratto da frazione Racca al Ponte del Tanaro (Corso Canale) 2° lotto stralcio

Il Dirigente
(omissis)
decreta

B) L' indennità di esproprio da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'acquisizione delle aree da espropriare occorrenti per la realizzazione dei lavori di sistemazione della S.R. n. 29 - tratto da frazione Racca al ponte del Tanaro (Corso Canale), 2° lotto stralcio, è la seguente:

1) Fornace Eugenio Casetta e C s.a.s.

Fg .6, part. 56/p ora 416 di mq 137

Mq. 137 x euro/mq. 33,00 Euro 4.521,00 oltre IVA 20%

2) Negro Pierina

Fg .6, part. 333/p ora 417 di mq 40

Mq. 65 x euro/mq. 33,00 Euro 2.145,00

3) "Bertolusso Francesco & C. s.n.c."

Fg .4 part. 208/b già 317 ora 362 di mq 33

Mq. 33 x euro/mq. 33,00 Euro 1.089,00 oltre IVA 20%

4) Condominio "Casetta A" sito in Alba Strada Guarene n. 1

(Amministratrice Sig.ra Casetta Lucia)

Fg .5, part. 198/p ora 699 di mq 130

Mq.130 x euro/mq. 33,00 Euro 4.290,00

5) Condominio "Casetta B" sito in Alba Strada Guarene n. 2/1

(Amministratore Sig. Quadrumolo Luigi)

Fg .5, part. 231/b (già 232 e 363) ora 700 di mq. 201

Mq. 201 x euro/mq. 33,00 Euro 6.633,00

Le superfici sono esatte e risultanti dal tipo di frazionamento n. 14885/14890/14892 approvato il 10.06.2004 e redatto dall'ing. Giorgio Domini, con studio in Alba.

L'indennità è comprensiva di ogni indennità aggiuntiva o indennizzo comunque dovuto ad eventuali coltivatori, a qualsiasi titolo, dei fondi stessi. Le indennità di cui ai punti 2, 4, 5 sono soggette alla ritenuta del 20%, come previsto dalla Legge 30.12.1991, n. 413, art.11, comma 7;

B) Il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme prescritte e verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dalla vigente legislazione in materia.

C) I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente decreto, presentandosi presso l'Ufficio Legale del Comune, dovranno comunicare se intendono accettare l'indennità stessa, ai sensi del disposto dell'art. 12 della Legge n. 865/1971, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, l'indennità si intenderà rifiutata. In caso di mancata accettazione l'indennità definitiva verrà ridotta a norma di legge e depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.

Alba, 3 luglio 2004

Il Dirigente
Angioletta Coppa

5

Comune di Asti

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25.5.2004 divenuta esecutiva il 7.6.2004 - Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale in Asti, Corso Alba denominato "San Carlo". Controdeduzione alle osservazioni pervenute. Approvazione

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Riunitosi in seduta il giorno 25.5.2004

ha deliberato

1) di dare atto che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale della zona CP6.3 del P.R.G.C., in Corso Alba, denominato "San Carlo" e precisamente dal 24 maggio 2004 al 22 giugno 2004, non sono giunte osservazioni.

2) Di dare atto altresì che in data 27 giugno 2002, quindi al di fuori dei termini previsti, è giunta da parte

del Signor Gualtieri Vincenzo e di altri 109 firmatari osservazione al Programma Integrato, osservazione presa comunque in considerazione, annotata sul registro delle osservazioni, allegato alla presente sotto la lettera A) e sinteticamente riassunta.

3) Di controdedurre, accogliendola parzialmente, all'osservazione di cui al punto 2) secondo quanto relazionato sul documento allegato A) alla presente.

4) di approvare secondo quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 6, punto 1, della legge regionale 9/4/1996 n. 18 in quanto in conformità al Piano Regolatore Generale vigente, il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale, della zona CP6.3 del P.R.G.C., in Corso Alba denominato "San Carlo", così come modificato a seguito del parziale accoglimento dell'osservazione di cui al punto 2), Programma costituito dagli elaborati progettuali, predisposti ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s. m. ed i. dallo Studio Associato Arch. Roberto Giovannini e Ing. Giancarlo Pavese e allegati alla presente come parte integrante e sostanziale sotto la lettera B).

5) di dare atto che le aree interessate dal Programma Integrato ancora di proprietà del Comune di Asti verranno cedute ai soggetti proponenti attraverso la stipula di apposita convenzione urbanistica che disciplinerà altresì i rapporti tra il Comune e gli Operatori stessi

6) Di approvare la bozza tipo di convenzione urbanistica predisposta ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed allegata alla presente sotto la lettera C).

7) Di mandare alla Giunta Comunale per l'approvazione degli ulteriori provvedimenti che si renderanno necessari per l'attuazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo di cui sopra quali, tra l'altro, l'approvazione degli schemi di convenzione da stipularsi tra il Comune di Asti e gli Operatori proponenti il Programma Integrato, schemi completi dei dati relativi alle aree da cedere da parte del Comune nonché di tutti gli altri elementi occorrenti.

8) Di dare atto che gli allegati A), B) e C) di cui sopra, costituiscono parte integrante alla presente deliberazione.

9) di mandare al Settore Urbanistica, Ufficio Trasformazioni Urbanistiche per le ulteriori incombenze previste dall'articolo 6 della legge regionale 18/96, al Settore Infrastrutture, Viabilità ed Ambiente, al Settore Contabilità Finanziaria e al Settore Gestione e sviluppo del Patrimonio e Sicurezza, per gli adempimenti di propria competenza.

Asti, 8 luglio 2004

Per Il Sindaco
L'Assessore all'Urbanistica
Fabrizio Brignolo

6

Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo)

Avviso di pubblicazione approvazione piano di recupero di iniziativa privata, art. 41/bis, comma 6° Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29 giugno 2004 immediatamente esecutiva

rende noto

Che con la suddetta deliberazione in data 29 giugno 2004 è stato approvato il piano di recupero presentato dal sig. Bunino Maurizio relativo al fabbricato in Bagnolo Piemonte Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 30
Bagnolo Piemonte, 21 luglio 2004

Il Sindaco
Flavio Manavella

7

Comune di Bogogno (Novara)

Avviso di adozione definitiva del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 52/2000

Vista la Deliberazione n. 26 del 30.09.2003, con la quale si approvava la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Visto l'avvio della procedura di zonizzazione acustica del territorio ai sensi della L.R. 52/2000 in data 30.10.2003 con la pubblicazione sul BUR n. 44 del 30.10.2003, l'invio della proposta di zonizzazione acustica alla Provincia di Novara ed ai comuni limitrofi e l'affissione all'Albo Pretorio;

Vista la Deliberazione n. 18 del 29.06.2004, con la quale si approvava in via definitiva il piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Bogogno;

Vista la L.R. 52 del 20 ottobre del 2000;

Il Responsabile del Servizio Tecnico

avvisa

che Questa Amministrazione ha adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio Comunale.

Bogogno, 16 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Gloria Bojeri

8

Comune di Bruino (Torino)

Avviso ai creditori

Il Sindaco

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 21.12.99 n. 554 sui lavori pubblici

avverte

Che la ditta Valicenti Egidio di Noepoli (PZ), appaltatrice dei lavori "realizzazione fognatura bianca in alcune zone del territorio comunale", ha ultimato i lavori in base al contratto d'appalto.

pertanto

Chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei propri crediti e la relativa documentazione giustificativa.

Bruino, 29 luglio 2004

Il Sindaco
Andrea Appiano

9

Comune di Candelo (Biella)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21/05/2004

(omissis)

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1) Di stabilire che il presente atto è improrogabile ed urgente per le motivazioni esposte in premessa e, pertanto, adottabile ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

2) Di approvare il Piano di Recupero trasmesso dai sigg. Cabbia Fabrizio, Ferrigo Morena, Mercandino Franco, Candian Franca, residenti (omissis), pervenuto al prot. gen. in data 1/12/2003 e registrato al n. 16549, di prot., e interessante le aree così contraddistinte al n. C.T. di Candelo al foglio n. 15 mappali n. 411,413,414,415,416,423, 424,425,426,427,428,429,430,422,421,419,418,417 predisposto a norma dell'art.43 della l.r. n. 56/77 e s.m.i., a firma dell'arch. Baietto Emanuela con studio in Biella via Cerruti 7 iscritta all'Ordine degli Architetti di Biella n. 119 in attuazione dell'art.43 della l.r. n. 56 /77 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati:

Tav. n. 1 estratti di mappa e di p.r.g.;

Tav. n. 1a planimetria con indicazione dei fabbricati in progetto;

Tav. n. 2 rilievo fabbricato civile demolito;

Tav. n. 3 - 4 prospetti e profili dei fabbricati interessati al piano di recupero;

Tav. n. 5 proposta progettuale di ricostruzione nuovo fabbricato ad uso residenziale;

Tav. n. 6 proposta progettuale di ricostruzione fabbricato accessorio;

All. A relazione tecnica;

All. B verifiche volumetriche;

All. C documentazione fotografica.

3) Di approvare il relativo schema di convenzione tra il Comune di Candelo e i sigg Cabbia Fabrizio, Ferrigo Morena, Mercandino Franco, Candian Franca, residenti in Candelo, corso s. Lorenzo 125, per la realizzazione del Piano di Recupero di cui sopra;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di effettuare tutti gli adempimenti necessari alla attuazione della presente deliberazione.

Candelo, 19 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Orso Giansandro

10

Comune di Canelli (Asti)

Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Il Comune di Canelli rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28/03/1995 n. 46, all'Albo Pretorio del Comune, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso del 09/02/2004 per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione Assegnazione Alloggi dell'A.T.C. di Asti, via Carducci, 86 - 14100 Asti, entro trenta giorni dalla pubblicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R.

Canelli, 15 luglio 2004

Il Funzionario
Giuseppe Occhiogrosso

11

Comune di Cardè (Cuneo)

Avviso di deposito e pubblicazione progetto definitivo di variante al P.R.G.C.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

Che la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 02-07-2004, per l'adozione del progetto definitivo di Variante strutturale al P.R.G.C. con controdeduzione alle osservazioni, ed i relativi elaborati, saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune ed ivi depositati per trenta giorni consecutivi, dal 20-07-2004 a tutto il 18-08-2004, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Cardè, 19 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio
Sebastiano Miglio

12

Comune di Carmagnola (Torino)

Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio "Eurokarma 2000" - Variante Strutturale Parziale Al P.R.G.C. e contestuale alla Variante al P.P.E. vigente per le Aree di P.R.G.C. D.U. 5.2.1 - A/B E A.D. 1a. - via Poirino/via Sommariva - Adozione Progetto definitivo

Si rende noto

che con deliberazioni consiliari nn. 77 e 78 in data 29.06.2004 - dichiarate immediatamente esecutive - sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate al progetto definitivo della Variante strutturale parziale contestuale alla variante al P.P.E. delle aree 5.2.1 a/b e AD 1a (parte) e all'analisi di compatibilità ambientale ed è stato adottato il progetto definitivo della Variante strutturale parziale contestuale alla variante al P.P.E. delle aree 5.2.1 a/b e AD 1a (parte), comprensivo della valutazione di compatibilità ambientale.

Detto progetto sarà pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune dal 29 luglio 2004 per trenta giorni consecutivi, fino al 27 agosto 2004.

Durante lo stesso periodo le deliberazioni e gli elaborati tecnici adottati sono depositati presso la Segreteria dell'Ufficio Tecnico Comunale affinché chiunque possa prenderne visione.

Trattasi di pubblicità "per notizia" che non comporta la facoltà di presentare osservazioni e proposte.

Carmagnola, 29 luglio 2004

Il Direttore di Ripartizione
Urbanistica-edilizia privata-politiche ambientali
Piero Robiola

13

Comune di Costigliole Saluzzo (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.06.2004. Sdemanializzazione per futura vendita appezzamento di terreno distinto al Fg. 8 zona RS del P.R.G.C.: determinazioni

(omissis)

delibera

1) Di esprimere parere favorevole in ordine alla sdemanializzazione e conseguente declassificazione della

strada distinta in catasto al Fg. 8 in zona RS del P.R.G.C., autorizzando il Responsabile del Servizio a predisporre gli atti necessari per la vendita dell'immobile identificato

2) Di impegnarsi a costituire nell'atto di vendita una servitù di passaggio a favore del Consorzio per l'accesso al bedale.

3) Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al B.U.R. per la pubblicazione ai sensi della L.R. n. 86 del 21.11.1996.

(omissis)

14

Comune di Costigliole Saluzzo (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18.06.2004. Acquisizione al demanio stradale terreni Vico-lo Varaitina: provvedimenti

(omissis)

delibera

1. Di acquisire al patrimonio comunale accorpando al Demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico per oltre vent'anni e distinte in catasto:

Fg. 7 mappali n. 426 (ex 175) - 428 (ex 176)- 429 (ex 178) - 430 (ex 196)- 432 (ex 293);

Fg. 8 mappali n. 813 (ex 123) - 814 (117) - 816 (ex 118) - 817 (ex 118) - 819 (ex 119)

820 (ex 122) - 822 (ex 36) - 824 (ex 33) - 825 (ex 34);

2. Di precisare che sono stati acquisiti gli atti di assenso dei singoli proprietari così come disposto dalla legge 448/98, allegati alla presente delibera per farne parte integrante;

3. Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al B.U.R. per la pubblicazione ai sensi della L.R. n. 86 del 21/11/1996;

4. Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per la trascrizione e registrazione ai sensi del comma 22 articolo 31 della legge 448/98;

(omissis)

15

Comune di Dusino San Michele (Asti)

Graduatoria definitiva da parte della commissione assegnazione alloggi di E.R.P. c/o ATC di Asti per assegnazione di alloggio di E.P.R.

Addì 19 luglio 2004 pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Dusino San Michele al n. 192 della graduatoria definitiva da parte della commissione assegnazione alloggi di E.R.P. dell'ATC di Asti per assegnazione di alloggio di E.P.R. di cui al bando di concorso del 10.11.2003 - la graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Sindaco
Walter Occhiena

16

Comune di Fossano (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 - seduta del 24 Maggio - Piano di Recupero n. 12 - Intervento nel Comparto n. 18 dei "Tessuti a prevalente ristrutturazione urbanistica" in Via San Giuseppe angolo Via Salita Salice - Ditta Immobiliare San Giuseppe S.s. et al. - Approvazione

L'anno duemilaquattro, addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 20,30 nella consueta sala Consiliare del Palazzo Comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori: (omissis)

Il Consiglio Comunale

Vista l'istanza di Piano di Recupero presentata in data 31.12.2003, prot. n. 36100 con integrazioni in data 23 febbraio 2004 prot. 5375, dalla Ditta "Immobiliare San Giuseppe" S.n.c. di Viglietta Guido & C., Viglietta Guido, Rabbia Loredana e Rossaro Agnese;

(omissis)

Richiamata la propria Delibera n. 18 del 3 marzo 2004 di adozione preliminare del Piano di Recupero in esame;

Vista la richiesta trasmessa al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, volta ad ottenere la riduzione della fascia di rispetto del Canale Naviglio di Bra a 4,00 mt. ai sensi del R.D. 368/1904;

Atteso che ad oggi non risulta sia stato dato riscontro a detta istanza;

Considerato che l'edificio in questione risulta fatiscente e presenta un quadro fessurativo tale da ipotizzare il rapido evolversi di una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Visto l'articolo 38 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il quale testualmente riporta: "I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili", che risponde alle urgenti necessità in questione;

Vista la relazione di istruttoria del Dipartimento Urbanistica ed Ambiente - Servizio Gestione del Territorio;

Considerato che il Piano è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 15 Marzo al 14 Aprile 2004 e che nei trenta giorni successivi, ovvero fino al 15 Maggio non risulta siano pervenute osservazioni;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Ambiente;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 15, votanti n. 15, n. 15 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto,

delibera

1) Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione non sono intervenute osservazioni;

2) Di ritenere, per quanto di propria competenza e fatto salvo lo specifico parere della Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, assentibile la riduzione della fascia di rispetto del Canale Naviglio di Bra a 4,00 mt. ai sensi del R.D. 368/1904;

3) Di approvare il Piano di Recupero n. 12 relativo al Comparto 18 delle "Aree a prevalente ristrutturazione urbanistica" in Via San Giuseppe angolo Via Salita Salice ai sensi dell'art. 41 bis della L.U.R., composto dagli

elaborati di seguito descritti e già allegati alla precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 03/03/2004 di adozione preliminare:

All.1: Relazione tecnica datata 23.02.04; All.2: Estratti P.R.G.C. e catastale (1:2.000 - 1:1000) ed Estratti P.R.G.C. e catastale con inserimento P.d.R (1:2.000 - 1:1000) datata 31.12.03; All.3: Documentazione fotografica datata 31.12.03; Tav.4 -Rilievo: Piano quotato di strade al contorno e tratti di Via Salita Salice e Viale Sacerdote (1:1000) datato 31.12.03; Tav. 5 - Rilievo: planimetria generale e sezioni schematiche (1:200) datato 31.12.03; Tav. 6 - Rilievo fabbricati esistenti: piante (1:200) datato 31.12.03; Tav. 7 - Rilievo fabbricati esistenti: sezioni (1:200) datato 31.12.03; Tav. 8 - Planimetria di rilievo con individuazione ambito (1:200) datata 31.12.03; Tav. 9 - Planimetria di rilievo con individuazione area in cessione (1:200) datata 31.12.03; Tav.10- Planimetria di rilievo con individuazione aree pubbliche (1:200) datata 23.02.04; Tav.11- Planimetria di progetto con individuazione superficie coperta, aree a parcheggio e verde (1:200) datata 23.02.04; Tav.12- Progetto: pianta piano interrato (1:200) datato 23.02.04; Tav.13- Progetto: pianta piano terreno (1:200) datato 23.02.04; Tav.14- Progetto: piante piani primo, secondo, terzo e copertura (1:200) datato 23.02.04; Tav.15- Progetto: prospetti e sezioni (1:200) datato 23.02.04; Tav.16- Progetto: schemi di calcolo (1.200) datato 23.02.04; All.17- Inserimento dei nuovi fabbricati nel contesto datato 31.12.03; Tav.18- Opere di urbanizzazione: area di intervento (1:200) datate 23.02.04; Tav.19- Opere di urbanizzazione: esistenti datate 23.02.04; Tav. 20 - Opere di urbanizzazione: in progetto (1:200) datate 23.02.04; All. 21- Opere di urbanizzazione: preventivo di spesa datato 31.12.03; All. 22 - Norme Tecniche di attuazione datate 23.02.04; All. 23 - Bozza di convenzione datata 23.02.04,

e depositati presso il Dipartimento Urbanistica ed Ambiente - Servizio Gestione del Territorio previa la emanazione di parere favorevole sull'intervento da parte della Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico, ai sensi del R.D. 368/1904 rispetto all'edificazione a distanza minima dal canale pari a 4,00 mt.;

4) Di dare mandato alla Giunta Comunale di accettare eventuale modifica alla convenzione volta alla completa realizzazione della prevista rotatoria stradale a carico dei proponenti anche prevedendo lo scomputo del costo di costruzione.

5) Di dare facoltà al Dirigente competente alla stipula del conseguente atto di variare e precisare quanto occorra relativamente ai soli aspetti tecnici e non discrezionali.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 15 n. 15 votanti, n. 15 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto,

delibera

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Comune di Ingria (Torino)

Approvazione del piano di classificazione acustica

Il Sindaco

rendo noto

che con delibera C.C. n. 10 del 23.04.2004 è stato approvato il Piano di classificazione acustica ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. 52/2000.

La documentazione completa è a disposizione presso l'Ufficio Tecnico.

Il Sindaco

Mauro Bianco Levrin

18

Comune di Lesa (Novara)

Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili per risulta nel Comune di Lesa

Il Comune di Lesa rende noto che in data 29/7/2004 è stato pubblicato il Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili per risulta nel Comune di Lesa, ai sensi della Legge Regionale n. 46/95 e s.m.i.

Gli interessati potranno presentare domanda, in bollo, sui moduli appositamente predisposti, nel periodo dal 29/7/2004 al 29/9/2004, da ritirarsi presso il Comune di LESA e dell'ambito territoriale n. 33.

Il Responsabile del Servizio
Giliberto Giovanmaria

19

Comune di Maggiora (Novara)

Classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 7.06.2004 è stato adottato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. n. 52/2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonella Preti

20

Comune di Monticello d'Alba (Cuneo)

Estratto deliberazione Consiglio Comunale nr. 7 del 19.04.2004: "Tratto Strada Vallimbria. Classificazione"

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

di includere la strada in località Vallumbria tra quelle vicinali ad uso pubblico.

(omissis)

Monticello d'Alba, 14 luglio 2004

Il Sindaco
Valerio Chiesa

21

Comune di Oncino (Cuneo)

Avviso di deposito: adozione progetto Piano di recupero di iniziativa privata del fabbricato sito in Borgata Ruera, foglio 24 mappale 241, di proprietà del sig. Mattio Giuseppe Dario

Il Segretario Comunale

Visti gli artt. 27 e 30 della L. n. 457/78 e l'art. 47 della L.R. 56/77

rende noto

Che con deliberazione consiliare n. 22 del 26/3/2004 è stata contestualmente delimitata l'area da assoggettare al Piano di Recupero dei fabbricati siti in Borgata Ruera, distinta al catasto terreni al foglio 24, mappale 241 e adottato il progetto del Piano di Recupero sopra indicato, presentato dal Sig. Mattio Giuseppe Dario;

Che gli elaborati tecnici del predetto progetto saranno pubblicati all'albo pretorio e depositati in libera visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dal 23/7/2004;

Che nei successivi 30 giorni, quindi entro il 22 settembre 2004, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Oncino, 19 luglio 2004

Il Segretario Comunale
Edoardo Antuono

22

Comune di Piobesi d'Alba (Cuneo)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.04.2004 - Art. 2 D.P.R. n. 285/1992 e s.m.i. e L.R. n. 86/1996. Classificazione strade comunali. Provvedimenti

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di classificare, per le motivazioni indicate in premessa, tra le strade comunali la via Bricco, della larghezza media di m.3,20 e della lunghezza di m. 69, nel tratto così come evidenziato in colore giallo nella planimetria allegata sotto la lett. "A";

2) di classificare, per le motivazioni indicate in premessa, tra le strade comunali la via Trivio, della larghezza di m.4,00 e della lunghezza di m. 265, nel tratto così come evidenziato in colore giallo nella planimetria allegata sotto la lett. "B";

3) di dare atto che l'acquisizione della proprietà del sedime della strada Bricco non comporta alcun onere di spesa per il Comune, in quanto sarà totalmente a carico dei privati richiedenti;

4) di approvare, altresì, la relazione del Responsabile del Servizio, Soria Arch. Giorgio, che si allega alla presente sotto la lett. "C";

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto alla procedura di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 86/1996, ai fini della effettiva esecutività dello stesso

23

Comune di Quassolo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/02 - Approvazione regolamento edilizio comunale

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio nel Testo che viene allegato alla presente per divenire parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 70 articoli, n. 17 modelli allegati, nonché dell'appendice all'art. 31 e da una scheda di individuazione degli elementi compositivi, dando atto che il Regolamento stesso risulta conforme al modello - tipo predisposto dalla Regione Piemonte.

24

Comune di Sala Monferrato (Alessandria)

Avviso proposta classificazione acustica

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l'art. 7 comma 1 della Legge Regionale 52/2000;

avvisa

Che gli atti relativi all'adozione della proposta di zonizzazione acustica, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 07/06/2004, sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune e sono depositati presso la Segreteria per trenta giorni consecutivi dal 19/07/2004 al 17/08/2004 affinché chiunque possa prenderne visione dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

Nei 60 giorni successivi al deposito, e precisamente dal 18/08/2004 al 16/10/2004 ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia di Alessandria proposte ed osservazioni in merito.

Sala Monferrato, 15 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Il Segretario comunale

Laura Scagliotti

25

Comune di Settimo Torinese (Torino) - Settore Ambiente e Territorio - Servizio Gestione del territorio e lavori pubblici

Atto di acquisizione n. 218

Il Dirigente

(omissis)

dispone

Articolo 1:

In favore del Comune di Settimo T.se è pronunciata l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree necessarie alla sistemazione della Via Chiomo e suo collegamento con Viale Piave.

Le aree del presente Decreto sono censite a catasto come segue:

1) Fg. 30 mapp. 654 di mq 269 - mapp. 1477 di mq 11 - mapp. 1478 di mq 11 - mapp. 1480 di mq. 2 di proprietà: 1/2 Zanino Anna Elisa; 1/2 Nai Elena omissis;

2) Fg. 30 mapp. 1484 di mq. 98 di proprietà: 1/2 Marzana Benito; 1/2 Baratella Silvana omissis;

3) Fg. 29 mapp. 731 di mq. 42 di proprietà: 1/2 Bottari Maria; 1/2 Bottari Marianna Teresa omissis;

4) Fg. 29 mapp. 734 di mq. 31 di proprietà: 1/2 Mondo Caterina Laura; 1/2 Mondo Luigia Antonietta omissis;

5) Fg. 29 mapp. 723 di mq. 46 di proprietà: 1/2 Gagliano Lorenza; 1/2 Milazzo Biagio Omissis;

6) Fg. 29 mapp. 722 di mq. 16 di proprietà: Riccio Bruno Maria Battista omissis;

7) Fg. 29 mapp. n. 728 mq. 95 di superficie reale e mq 18 di superficie catastale di proprietà: Condominio Leon d'Oro amministrato pro-tempore dal geom. Freschini Marco omissis;

8) Fg. 29 mapp. 739 di mq. 64 di proprietà: Pecchio Caterina omissis

Articolo 2:

Nel presente atto si omette la determinazione della misura del risarcimento danno, avendo già l'Amministrazione provveduto all'integrale pagamento delle somme spettanti ai privati, mediante corresponsione delle indennità di esproprio e occupazione d'urgenza;

Articolo 3:

Il Comune di Settimo T.se provvederà, alla registrazione del presente atto ed, in termini d'urgenza, adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinché le Volture catastali e le trascrizioni apparenti dei libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari così come disposta.

Articolo 4:

Il presente atto, sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali, e per estratto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Settimo Torinese, 14 luglio 2004

Il Dirigente del Servizio

Piero Cena

26

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto definitivo di esproprio n. 219

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Articolo 1:

In favore del Comune di Settimo T.se è pronunciata l'espropriazione permanente e definitiva delle aree necessarie per i lavori di urbanizzazione di via Leini nel tratto dal sottopasso al cavalcavia autostradale TO-MI;

Le aree del presente Decreto sono censite a catasto come segue:

1) Fg. 32 mapp. 1541 (ex. 122p) di mq. 20 di proprietà: 1/2 Delsedime Luigi Giovanni; 1/2 Delsedime Laura Maria Anna (omissis);

2) Fg. 32 mapp. 1524 (ex. 353p) di mq. 14 di proprietà: 1/2 Mazzilli Alfonso; 1/2 Caputo Filomena (omissis);

3) Fg. 32 mapp. 1520 (ex. 349p) di mq. 5 di proprietà: 100% Balduin Danilo o Danillo (omissis);

4) Fg. 32 mapp. 1526 (ex. 356p) di mq. 12 di proprietà: 1/9 Balduin Danilo o Danillo; 1/9 Franco Margherita; 1/9 Innocenti Silvia, 1/9 Mazzilli Alfonso; 1/9 Garbui Santa Luigia; 1/9 Gatto Clara Maria; 1/9 Antoniazzi Claudio Giovanni; 1/9 Caputo Filomena; 1/9 Cascarano Iolanda (omissis);

5) Fg. 32 mapp. 1527 (ex. 371p) di mq. 15 di proprietà: mapp. 1528 (ex. 372p) di mq. 13 di proprietà - mapp. 1535 (ex. 737p) di mq. 14 di proprietà Condominio Via Leini' n. 41: 48,5/1000 Lubian Irene; 67,25/1000 De Grossi Bruna E 67,25/1000 Balduin Lino Antonio; 134,50/1000 Bertoli Caterina; 111,50/1000 Picco Marisa; 108,50/1000 Costantini Domenico; 46/1000 Bertuzzi Nereo E 46/1000 Lapenna Nicoletta; 49,75/1000 Colosimo Francesco E 49,75/1000 Ferlaino Evelina; 56,75/1000 Costantini Maria Angela E 56,75/1000 Bianconi Egisto (omissis);

6) Fg. 33 mapp. 682 (ex. 13p) di mq. 172 di proprietà: 2/12 Parme' Anna; 2/12 Fiumefreddo Anna Maria; 2/12 Fiumefreddo Giovanni; 3/12 Quirico Marcello; 3/12 Quirico Domenico (omissis);

7) Fg. 33 mapp. 693 (ex. 287p) di mq. 41 di proprietà: Società Autostrada TO-MI S.p.a. legale rappresentante Riccardo Formica (omissis);

8) Fg. 32 mapp. 1545 (ex. 149p) di mq. 275 - mapp. 1549 (ex. 177p) di mq. 63 di proprietà: Condominio Trieste amministratore Mossetto Renato (omissis);

9) Fg. 32 mapp. 1518 (ex. 252p) di mq. 157 di proprietà: Condominio San Michele Amministratore Di Dedda Giovanni (omissis);

10) Fg. 33 mapp. 671 (ex. 113) di mq. 57 di proprietà: 1/3 Beltramo Mirella, 2/3 Beltramo Sergio (omissis);

11) Fg. 32 mapp. 1525 (ex. 354p) di mq. 2 di proprietà: 1/2 Garbui Santa Luigia; 1/2 Gatto Clara Maria (omissis);

12) Fg. 33 mapp. 685 (ex. 75p) di mq. 22 di proprietà: 1/9 Neirotti Paolo Alberto; 1/9 Neirotti Franca Battistina; 1/9 Neirotti Clara Giuseppina; 6/9 Benedetto Rosina (omissis);

13) Fg. 32 mapp. 1552 (ex. 243p) di mq. 27 di proprietà: 1/2 Godizzi Domenico; 1/2 Sasso Mariangela (omissis);

14) Fg. 32 mapp. 1555 (ex. 270p) di mq. 20 di proprietà: 1/2 Varetto Bruna Vittoria; 1/2 Valla Marina Bernardina (omissis);

15) Fg. 33 mapp. 695 (ex. 419p) di mq. 28 di proprietà: 1/2 Valle Maria; 1/2 Filippi Vittoria (omissis);

16) Fg. 33 mapp. 684 (ex. 71p) di mq. 52 di proprietà: 1/2 Castellani Giovanni Battista; 1/2 Pasquini Leonella (omissis);

17) Fg. 32 mapp. 1521 (ex. 350p) di mq. 8 di proprietà: 1/2 Franco Margherita; 1/2 Innocenti Silvia (omissis);

18) Fg. 32 mapp. 1536 (ex. 806p) di mq. 22 di proprietà: 100% Mosca Michela (omissis);

19) Fg. 32 mapp. 1543 (ex. 126p) di mq. 25 di proprietà: 100% Facta Orsolina (omissis);

20) Fg. 32 mapp. 1514 (ex. 166p) di mq. 12 - mapp. 1516 (ex. 167) di mq. 7 di proprietà: 1/2 Pollifrone Gisberto 1/2; Nigro Maria Assunta (omissis);

21) Fg. 32 mapp. 1558 (ex. 278p) di mq. 5 di proprietà: 1/2 Filippone Giuseppina; 1/2 Filippone Adriana (omissis);

22) Fg. 32 mapp. 1542 (ex. 123p) di mq. 1 di proprietà: 100% Filippone Adriana (omissis);

23) Fg. 33 mapp. 683 di mq. 168 di proprietà: 100% Olde S.A.S., Legale Rappresentante Della Ferrera Giuseppe (omissis);

24) Fg. 32 mapp. 1544 (ex. 128p) di mq. 33 di proprietà: Condominio Di Via Leini' n. 1/3 Amministratore Zanardelli Ivana (omissis);

25) Fg. 33 mapp. 697 (ex. 620p) di mq. 34 di proprietà: 1/2 Zanaga Maria Annunziata; 1/2 Angusti Renzo (omissis);

26) Fg. 32 mapp. 691 (ex. 227p) di mq. 321 di proprietà: Condominio Di Via Monviso n. 2 amministratore Freschini Marco (omissis);

27) Fg. 32 mapp. 1547 (ex. 157p) di mq. 30 di proprietà: Condominio Di Via Leini' n. 27 amministratore Freschini Marc (omissis);

28) Fg. 32 mapp. 1531 (ex. 592p) di mq. 76 di proprietà: Condominio San Marco amministratore Freschini Marco (omissis);

29) Fg. 32 mapp. 1517 (ex. 175p) di mq. 118 di proprietà: Condominio Di Via Leini' n. 43/45 amministratore Antonino Pultrone (omissis);

30) Fg. 32 mapp. 1532 (ex. 593) di mq. 183 di proprietà: Condominio Via Leini' n. 49 amministratore Antonino Pultrone (omissis);

31) Fg. 32 mapp. 1522 (ex. 351p) di mq. 11 di proprietà: 100% Antoniazzi Claudio Giovanni (omissis);

32) Fg. 32 mapp. 1562 (ex. 351p) di mq. 41 di proprietà: Condominio "Il Portico" amministratore Savorelli Gianfranco (omissis);

33) Fg. 32 mapp. 1513 (ex. 165p) di mq. 60 di proprietà: 1/2 Mosca Enrico Giovanni; 1/2 Mosca Michela (omissis);

34) Fg. 33 mapp. 688 (ex. 115p) di mq. 200 di proprietà: 3/8 Condominio Margherita; 3/8 Condominio Fiordaliso entrambi amministrati dal Geom. Cerninara Vincenzo Loris; 2/8 Condominio Via Leini' n. 55 amministratore Studio Effezeta S.n.c. (omissis);

35) Fg. 32 mapp. 1529 (ex. 373p) di mq. 46 di proprietà: 1/2 Rinaudo Pier Luigi; 1/2 Rinaudo Rosita (omissis);

36) Fg. 32 mapp. 1563 (ex. 1269p) di mq. 71 di proprietà: 100% Doria Rosanna (omissis);

37) Fg. 32 mapp. 1538 (ex. 89p) di mq. 56 di proprietà: 1/2 Rota Elda Milena; 1/2 Imerito Edoardo Arturo (omissis);

38) Fg. 32 mapp. 1540 (ex. 121p) di mq. 26 di proprietà: 1/4 Operti Sabrina; 2/4 Imerito Marisa; 1/4 Operti Marco (omissis);

Articolo 2:

Il Comune di Settimo Torinese, provvederà, alla registrazione del presente Decreto ed in termini di urgenza, adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinché le Vulture Catastali e le trascrizioni apparenti dei libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari così come disposta.

Articolo 3:

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali, e per estratto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Settimo Torinese, 16 luglio 2004

Il Dirigente del Servizio
Piero Cena

27

Comune di Torino - Divisione Ambiente e Verde - Settore Tutela Ambiente - Servizio VIA

Deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2004 - mecc. n. 2004/05586/021: G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti - Istanza di pronuncia del Giudizio di compatibilità ambientale sul progetto riguardante il prolungamento della linea 1 - metropolitana automatica di Torino - tratto da Porta Nuova a Lingotto. Approvazione

Proposta dell'Assessore Dario Ortolano

Premesso che:

con istanza di richiesta del "Giudizio di Compatibilità Ambientale" pervenuta al Servizio Comunale VIA in data 11/11/2003, prot. 8889, registrata nella stessa data al n. 01/VAL/2003, in attuazione agli adempimenti di cui all'art. 12 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., il G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., con sede in Corso Turati 19/6 - Torino, per esso il Suo Presidente, ha provveduto a depositare presso l'ufficio Depositi Progetti del Servizio Comunale V.I.A., n. 3 copie in materiale cartaceo e n. 20 copie in materiale informatico del progetto preliminare, del progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale (fase ante operam, corso d'opera e di esercizio) e della relazione in linguaggio non tecnico, relative al progetto di prolungamento a Sud della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino - tratto da Porta a Lingotto, determinando di fatto l'avvio della "Fase di Valutazione" della procedura di VIA;

ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 40/98 e s.m.i., con apposito comunicato pubblicato sul quotidiano "La Stampa" di Torino in data 12 novembre 2003 il G.T.T., proponente, ha fornito avviso pubblico dell'avvenuto deposito del progetto e dell'istanza di pronuncia-mento del "Giudizio di Compatibilità Ambientale" mentre il Servizio Comunale di Valutazione di Impatto Ambientale del Settore Tutela Ambiente della Città di Torino ha invece provveduto alla pubblicazione dell'annuncio sul B.U.R. della Regione Piemonte in data 20 novembre 2003;

nella documentazione del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale depositata sono stati forniti i seguenti elementi, che in sintesi si riportano:

Il progetto presentato riguarda il prolungamento della metropolitana automatica di Torino Linea 1, nella tratta da Porta Nuova a Lingotto che corre con tracciato sotterraneo per circa 4029 m, tra la stazione Porta Nuova (esclusa poiché appartenente alla tratta precedente) e la stazione Lingotto. In tale tratta sono previste sei stazioni, Marconi, Nizza, Dante, Carducci/Molinette, Spezia Lingotto, e sei pozzi di ventilazione intertratta.

(omissis)

Preso atto che:

il progetto in questione rientra nella categoria denominata "sistema di trasporto a guida vincolata (tranvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri", di cui all'allegato B3 della Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

il progetto in questione, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 40/98, è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA, presentato alla Regione Piemonte con istanza in data 26 luglio 2000 prodotta dalla SATTI S.p.a. di Torino; successivamente, e a seguito di fusione con ATM di Torino, divenuta Gruppo Torinese Trasporti S.p.a.;

il predetto progetto, per la fase di verifica, consisteva nella realizzazione del prolungamento della Linea 1 della Metropolitana Automatica secondo la tratta funzionale, ricadente completamente in Comune di Torino, dalla Stazione di Porta Nuova alla Zona Ospedali (Molinette, CTO, Regina Margherita e Sant'Anna) fino al Lingotto in adiacenza al complesso a vocazione universitaria e commerciale oltre che fieristico/espositivo, con la costruzione di n. 7 stazioni (Madama Cristina, Marconi, Raffaello, Dante, Molinette, Spezia e Lingotto) per una estensione totale del tracciato di 4.580 metri;

con determinazione n. 570 del 20 ottobre 2000, la Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti fissi, ha ritenuto che, considerata la sua natura e complessità, il progetto preliminare riguardante la realizzazione della "Metropolitana Automatica di Torino - prolungamento Linea 1 - tratto Porta Nuova - Lingotto nel Comune di Torino", presentato da Satti S.p.a., sottoposto alla Fase di Verifica della Procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/98, dovesse essere sottoposto alla successiva Fase di Valutazione della Procedura di VIA di cui all'art. 12 della Legge Regionale 40/98 le cui materie, in particolare quelle indicate nell'allegato B3 della medesima legge, sono state successivamente delegate ai Comuni, quali Autorità competenti in materia di Valutazione Impatto Ambientale;

(omissis)

Preso atto che:

il progetto in questione, unitamente alla relativa documentazione (Studio Impatto Ambientale, elaborati tecnici e relazione di sintesi in linguaggio non tecnico), ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 40/98, è restato a disposizione del pubblico per 45 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione dell'avvenuto deposito del progetto stesso e relativi elaborati (periodo dal 12/11/2003 al 27/12/2003) e che durante tale periodo singoli cittadini e gruppi hanno provveduto a presentare al Servizio Comunale VIA del Settore Tutela Ambiente della Città, le sotto elencate osservazioni, in atti:

- l'arch. Sergio Cavallo, con lettera raccomandata del 22/12/2003, pervenuta il 31/12/2003 prot. n. 10943;

- Il Comitato Spontaneo Metropolitana Carducci Lingotto, per esso il suo coordinatore Sig. Mario Brescia, con lettera datata 22 dicembre 2003, pervenuta il 32/12/2003 e protocollata il 7/1/2004 n. 00017;

(omissis)

Considerato che:

a fronte delle integrazioni presentate dal proponente, si considerano gli studi e le indagini attuati e previsti e i monitoraggi da attuare sufficienti affinché l'esecuzione dell'opera avvenga in totale sicurezza delle strutture sottopassate dalla galleria della linea 1 - Metropolitana Automatica di Torino e pertanto che non sussistano le motivazioni alla base delle osservazioni presentate e in premessa riportate;

in conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti dall'Organo Tecnico Comunale VIA, del supporto tecnico scientifico dell'A.R.P.A. di Torino, delle risultanze delle Conferenze dei Servizi del 14 gennaio 2004 e successiva dell'11 maggio 2004, i cui verbali sono tutti depositati presso il Servizio Comunale VIA della Città di Torino, dai quali emerge la compatibilità ambientale per la realizzazione dell'opera, a condizioni della puntuale osservanza di tutte le prescrizioni riportate nell'allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

La Giunta Comunale

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono favorevoli;

Visti: il D.P.R. 12 aprile 1996 concernente "atto di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale; l'art. 12 e 13 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante "disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"; l'art. 14 della legge 241/1990 come modificato dall'art. 17 della legge 127/1997;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti od indiretti sul bilancio;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

delibera

1. di esprimere, per tutti i motivi indicati nella parte narrativa del presente provvedimento, il positivo "Giudizio di Compatibilità Ambientale" sul progetto di prolungamento della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino - relativamente al tratto da Porta Nuova a Lingotto, presentato da GTT - Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., con sede in Corso F. Turati 19/6 - Torino, con istanza pervenuta al Servizio Comunale VIA in data 11/11/2003 prot. n. 8889, registrata nella stessa data al n. 01/VAL/2003, in attuazione agli adempimenti di cui all'art. 12 della Legge Regionale 40/98 e s.m.i., a condizione che il proponente ottemperi puntualmente a tutte le prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, di cui all'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che costituiscono presupposto vincolante per l'autorizzazione dell'opera;

2. di dare atto che il "Giudizio di Compatibilità Ambientale", ai fini della realizzazione dell'opera e quindi ai fini dell'inizio dei lavori di cui al progetto per il prolungamento della "Linea 1 - della Metropolitana Automatica di Torino", presentato da GTT - Gruppo Torinese Trasporti, ha efficacia per un periodo non superiore a 3 (tre) anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 21 della L.R. 40/98, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite (allegato A del presente provvedimento) o modifiche progettuali tali da comportare variazioni rispetto al "Giudizio di Compatibilità Ambientale" sarà imposto, entro un termine stabilito, al proponente la presentazione della documentazione inerente l'adeguamento dell'opera. Qualora tale adeguamento non risultasse più possibile, saranno adottate ulteriori prescrizioni al fine di garantire comunque la compatibilità ambientale dell'opera. Decorso il termine assegnato per l'adeguamento, saranno adottati i provvedimenti di cui al comma 2, art. 21 della L.R. 40/98;

(omissis)

6. di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

7. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Verbania - IV Dipartimento - Servizi Territoriali

Approvazione 1° variante al nuovo piano di recupero di Cavandone ai sensi dell'art. 41/bis della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.

si rende noto che

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 03.06.2004 è stata approvata ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 28 della L. n. 457 del 05.08.1978 e dell'art. 41/bis, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., in via definitiva, la 1° Variante al nuovo Piano di Recupero di Cavandone;

Verbania, 21 luglio 2004

Il Sindaco
Claudio Canotti

Il Dirigente
Vittorio Brignardello

28

Comune di Vercelli

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20 aprile 2004 "Modifiche al Regolamento Edilizio della Città di Vercelli. Approvazione"

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, le modifiche al "Regolamento Edilizio Comunale" della Città di Vercelli, già approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 9 settembre 2003, secondo il testo di seguito allegato;

2. di dare atto che il predetto Regolamento è composto da:

- Articolato (n. 88 articoli);
- Appendice all'art. 39;
- Allegati:

allegato A: Norme generali di intervento per il centro storico ed il territorio agricolo

allegato B: Modulistica (n. 10 modelli,)

allegato C: Catalogo dei Beni Culturali Architettonici (Gli edifici civili del periodo barocco e neoclassico - parte 1 - e Le costruzioni rurali - parte 2 -);

3. di dare atto che il Regolamento Edilizio - unitamente alla presente deliberazione - sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 della citata L.R. 19/1999, alla Giunta Regionale per la relativa approvazione;

(omissis)

29

Comune di Viverone (Biella)

Avviso ai creditori per lavori di realizzazione e miglioramento delle strutture portuali, di approdo e delle pertinenti aree di servizio sul lago di Viverone

In esecuzione al disposto dell'art. 189 del "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni" approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554

Avvisa

Tutti coloro che avessero crediti verso l'impresa Farosub S.r.l. con sede in Via Guicciardini n. 1 Torino, per occupazione temporanea di stabili o terreni in dipendenza dei lavori di "Realizzazione e miglioramento delle strutture portuali, di approdo e delle pertinenti aree di servizio sul lago di Viverone" eseguiti dalla predetta impresa per conto di questo Comune in base al contratto n. 38 in data 30.06.2003, sono invitati a presentare reclamo a questo Comune nel termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che trascorso detto termine non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Viverone, 19 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Aldo Tondella

30

Comune di Viverone (Biella)

Avviso di adozione progetto definitivo variante al Piano Regolatore Generale adottata ai sensi art. 17 comma 7° L.R. 56/77 e ss.mm. e i.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 assunta in data 23.04.2004 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni del progetto preliminare di variante al P.R.G. adottato ai sensi art. 17 comma 7° L.R. 56/77 e ss. mm. e ii.

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 assunta in data 23.04.2004 è stato adottato il progetto definitivo di variante al P.R.G. ai sensi art. 17 comma 7° della Legge regionale 5.12.1977 n. 56 e ss. mm. e i..

Che le citate deliberazioni ed elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi dal 26.07.2004 al 26.08.2004, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Viverone, 19 luglio 2004

Il Responsabile del servizio tecnico
Aldo Tondella

31

Comune di Viverone (Biella)

Avviso di adozione progetto definitivo variante al Piano Regolatore generale adottata ai sensi art. 17 comma 7° L.R. 56/77 e ss.mm. e i.

Il Responsabile del servizio tecnico
rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 assunta in data 23.04.2004 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni del progetto preliminare di variante al P.R.G..

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 assunta in data 23.04.2004 è stato adottato il progetto definitivo di variante al P.R.G. ai sensi art. 17 comma 4° della Legge regionale 5.12.1977 n. 56 e ss. mm. e i..

Che le citate deliberazioni ed elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi dal 26.07.2004 al 26.08.2004, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Viverone, 19 luglio 2004

Il Responsabile del servizio tecnico
Aldo Tondella

32

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)

Avviso ai creditori (art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

Il sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 con il presente atto comunica che in data 22 giugno 2004 sono stati ultimati dall'A.t.i. Isam Srl con sede legale in Milano Via F. Casati n. 24 e 3 A Progetti S.p.a. con sede legale in Roma, Via delle Cave Fiscali n. 15 i lavori di valorizzazione dei percorsi montani nei Comuni di Caprie, Rubiana e Villar Dora, invita pertanto chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questa Comunità Montana entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal 29 luglio 2004, data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tal fine presentate.

Bussoleno, 16 luglio 2004

Il Responsabile del procedimento
Massimo Biroglio

33

Comunità Montana Valle Vigezzo - S. Maria Maggiore (Verbano Cusio Ossola)

Piste ciclabili in Valle Vigezzo. Finanziamento Docup 2.5.b (euro 1.500.000.=) - Progetto esecutivo (importo euro 2.150.000) approvato con del. G.C. n. 31/31.5.2004. Asservimento delle proprietà interessate. (Servizi di passaggio lungo il tracciato). Avvio del procedimento, comunicato con pubblicazione sul B.U.R. n. 24 del 12.6.2003 pag. 78 - Ulteriore avviso e comunicazioni

L'Amministrazione della Comunità Montana Valle Vigezzo, in attuazione della metodologia procedurale ed operativa disposta con deliberazione di giunta n. 41/21.6.2004 divenuta esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge n. 865 del 22.10.1971, rende noto che l'intera documentazione e gli atti di asservimento relativi alla realizzazione dei lavori di costruzione delle piste ciclabili in Valle Vigezzo, con progetto esecutivo approvato con del. G.C. n. 31/31.5.2004, per un periodo di tempo minimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso e in ogni caso sino al 4.9.2004, sono depositati presso gli uffici della Comunità Montana Valle Vigezzo, in Via Pittore Belcastro n. 1 - 28857 Santa Maria Maggiore, telefono 0324/94763 - fax 0324/95317 - e-mail: vallevigezzo@libero.it.

Chiunque abbia interesse può prendere visione degli atti summenzionati, presentandosi all'indirizzo indicato dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

In particolare durante le giornate prefissate nei mesi di luglio, agosto e settembre, sarà assicurata la presenza

di un tecnico, nella persona del geometra Massimo Beloni, per fornire chiarimenti e delucidazioni in materia nonché espletare gli adempimenti connessi al procedimento in corso, studiato, organizzato nell'ottica della semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, ai sensi della legge n. 241/7.8.1990 e s.m.i. .

Santa Maria Maggiore, 14 luglio 2004

Il Direttore
Mauro Branca

Il Presidente
Franco Bonardi

34

Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

Ordinanza istruttoria n. 32/90805 del 13/07/2004 - Domanda (prot. n. 6765 del 20/01/2003) della Ditta Roggero Francesco per la trasformazione della licenza annuale di attingimento in concessione trentennale di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiume Tanaro nei Comuni di Masio e Quattordio

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 556/29332 del 11/03/2003 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - autorizzazione incarico dirigenziale";

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 801/70584 del 27/05/2004 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - modifica incarico dirigenziale";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n. 74-45166 del 26/04/1995 che approva i "Criteri tecnici per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di derivazione da corsi d'acqua";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Vista la domanda (Prot. n. 6765 del 20/01/2003) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta Roggero Francesco, intesa ad ottenere la trasformazione della licenza annuale di attingimento in concessione trentennale di de-

rivazione d'acqua nella misura di moduli massimi 0,33 (l/s 33) e moduli medi 0,05 (l/s 5) dal Fiume Tanaro, ad uso irriguo, nei Comuni di Masio e Quattordio;

Visto il nulla osta dall'Autorità di Bacino n. 1404/03/MG del 08/04/2003;

Visto il nulla osta dell'A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po n. 3943 del 10/03/2003;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 23/07/2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio dei Comuni di Masio, Felizzano, Quattordio e Solero;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero ai Comuni presso i quali viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente;

- all'A.R.P.A. - Unità operativa Territoriale di Alessandria;

- al Comando R.F.C. "Piemonte" - Corso Vinzaglio, 6 - Torino;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 23/08/2004 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

I Comuni di Masio, Felizzano, Quattordio e Solero restituiranno alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il p.i. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente Responsabile
Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

35

Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

Ordinanza istruttoria n. 34/93296 del 19/07/2004 - Domanda (prot. n. 114650 del 02/10/2003) della Cavanna Auto S.p.a. per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso autolavaggio mezzi concessionaria in Comune di Alessandria

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 556/29332 del 11/03/2003 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - autorizzazione incarico dirigenziale";

Visto Il Decreto del Presidente della Provincia n. 801/70584 del 27/05/2004 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - modifica incarico dirigenziale";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n. 102-45194 del 26/04/1995 confermata dalla D.G.R. n. 64-10753 del 22/07/1996;

Vista la L.R. 30/04/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Vista la domanda (Prot. n. 114650 del 02/10/2003) corredata dagli elaborati tecnici, della Cavanna Auto S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee nella misura di moduli massimi 0,002 (l/s 0,20) e moduli medi 0,0005 (l/s 0,05) ad uso autolavaggio mezzi concessionaria, tramite la trivellazione di un pozzo da eseguirsi su di un fondo di proprietà censito al n. C.T. del Comune di Alessandria, al Foglio n. 130, Mappale n. 167;

Visto il nulla osta dall'Autorità di Bacino n. 8701/03 del 12/01/2004;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva - Torino n. 6787/16.4 del 04/05/2004;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 22/07/2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente.

- all'A.R.P.A. - Unità operativa Territoriale di Alessandria;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 20/08/2004 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Alessandria restituirà alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il p.i. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente Responsabile
Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

36

Provincia di Asti

Determinazione n. 6303 del 29/06/2004. Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel territorio del Comune di Villanova d'Asti necessari alla realizzazione di pista ciclabile Eurovelo - legge 19 ottobre 1998 n. 366. Prot. n. 53213 del 16/07/2004

(omissis)

Il Dirigente dell'Area
Paolo Biletta

37

Provincia di Asti

Determinazione n. 6304 del 29/06/2004. Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel territorio del Comune di Ferrere necessari all'ammodernamento da Villafranca all'incrocio con la S.P.19 - completamento - sulla S.P.10 Aramengo-Cisterna - Prot. n. 53210 del 16/07/2004

(omissis)

Il Dirigente dell'Area
Paolo Biletta

38

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 255 del 12.07.2004 - Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione B - Iscrizione "Cooperativa Sociale La Quercia Società Cooperativa a Responsabilità Limitata - Onlus"

Il Responsabile del Centro di Costo
Assistenza infanzia, handicap

(omissis)

determina

- di iscrivere la cooperativa sociale "Cooperativa Sociale La Quercia Società Cooperativa a responsabilità limitata. - Onlus", con sede in Bra (CN), via Vittorio Emanuele II, n. 87, Cap. 12042, al nr. 37/B della Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali sezione B (inserimento lavorativo persone svantaggiate);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

39

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1267

Il Dirigente

Vista la domanda in data 29.7.03 dell'Azienda Consortile Ecologica Monregalese, con sede in Mondovì P.zza Ellero n. 36, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5678 in Comune di Magliano Alpi per moduli massimi 0,023 e medi 0,015 ad uso industriale;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 8141/03/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Magliano Alpi, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Magliano Alpi, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Magliano Alpi; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12060 Magliano Alpi

All'Azienda Consortile Ecologica Monregalese 12084 Mondovì

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 23 Settembre 2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Magliano Alpi; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Magliano Alpi restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 22 aprile 2004

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

40

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - U.O. Tecnica a Tutela del Territorio

Domanda in data 08/03/2004 della Ditta Prologis Italy Vi S.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 40,00 in Comune di Romentino

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 08/03/2004 della Ditta Prologis Italy Vi S.r.l. corredata dal progetto a firma del Dott. Geol. Marco Carmine, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 40,00 in Comune di Romentino nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 2 particella n. 462, nonché la successiva derivazione d'acqua (10 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso antincendio e irrigazione;

Considerato che l'AIPO di Parma con nota n. 5729 in data 07/04/2004 comunica che il pozzo è ubicato al di fuori delle fasce fluviali di loro competenza;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 1980 in data 03/05/2004;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 10599 in data 15/07/0004;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 08/03/2004 della Ditta Prologis Italy Vi S.r.l. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n. 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 29/07/2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 29/07/2004, all'Albo Pretorio del Comune di Romentino e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara -3° Settore- C.so Cavour n. 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale sarà affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 24/08/2004 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Romentino sito in Via Chiodini, 1.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

41

Provincia di Torino - Area Viabilità II ed Edilizia

Parco Naturale Orsiera - Rocciavré Legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 (Istituzione del parco naturale Orsiera - Rocciavré) - Variante del piano d'area - Legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, art. 23 e s.m.i. (Nuove norme in materia di aree protette) Deliberazione del Consiglio regionale n. 502-16779 del 16 dicembre 1992 (Approvazione del piano d'Area del Parco naturale Orsiera - Rocciavré) Legge 9 ottobre 2000, n. 285, art. 9, comma 4 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006") Comunicazione

Premessa

Nell'ambito del Piano delle Opere connesse, predisposto in occasione della preparazione dei Giochi Olimpici 2006, è inserito l'intervento n. 46 "Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola delle ex strada militare dell'Assietta. Lavori di sistemazione della sovrastruttura stradale della Strada Provinciale n. 172 del Colle delle Finestre e della Strada Provinciale n. 173 del Colle dell'Assietta".

Il Progetto per la "Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola delle ex strada militare dell'Assietta. Lavori di sistemazione della sovrastruttura stradale della Strada Provinciale n. 172 del Colle delle Finestre e della Strada Provinciale n. 173 del Colle dell'Assietta", presentato dalla Provincia di Torino prevede la sistemazione della sovrastruttura stradale mediante l'esecuzione delle seguenti opere:

A - ripristino della pavimentazione bitumata esistente dal km 0 al km 11 della S.P. n. 172 del Colle delle Finestre.

B - posa e rullatura di stabilizzato su sottofondo appositamente predisposto e preparato con geotessuto di separazione dal km 11 al km 19 della S.P. n. 172.

C - nuova bitumatura dal km 19 al km 22 della S.P. n. 172 nel tratto, compreso tra il Colle delle Finestre ed il bivio con la S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta.

D - nuova bitumatura dal km 0 al km 2 della S.P. n. 173 fino in località Pian dell'Alpe.

La Progettazione esecutiva degli interventi è stata approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 110868 del 16 aprile 2004.

Le opere di cui ai punti B), C) e D) sono comprese entro il perimetro del Parco naturale Orsiera - Rocciavré e del S.I.C. "Orsiera - Rocciavré".

La realizzazione delle opere di cui ai punti C) e D) comporta la modifica delle previsioni dell'articolo 12, comma 6 del Piano d'Area del Parco naturale Orsiera - Rocciavré approvato con D.C.R. n. 502-16779 del 16 dicembre 1992, in quanto, per la Strada Provinciale del Colle delle Finestre e del Colle dell'Assietta, sono previste esclusivamente opere di consolidamento del fondo stradale tramite tecniche che non impermeabilizzino il suolo.

Essendo il Progetto complessivo inserito nell'Elenco delle Opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici "Torino 2006", la procedura della Variante del Piano d'Area, necessaria per consentire la realizzazione delle opere di cui ai punti C) e D), è quella stabilita dall'articolo 9, comma 4 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285; nell'ambito della Conferenza dei servizi, che si svolge in deroga ai commi 7, 8 e 13 dell'articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. si procede alle variazioni dei Piani Territoriali ed Urbanistici previa pubblicazione per otto giorni della proposta di variazione agli albi pretori dei Comuni interessati; le osservazioni possono essere presentate entro i dieci giorni successivi.

La variazione è efficace una volta divenuta esecutiva la Determinazione di conclusione positiva del procedimento.

Variazione del Piano d'Area proposta

Inserimento al termine del comma 6 dell'articolo 12 delle Norme di attuazione del Piano d'Area del Parco naturale Orsiera - Rocciavré delle seguenti frasi:

"E' consentita la bitumatura della S.P. n. 172 del Colle delle Finestre nel tratto compreso tra il Colle delle Finestre ed il bivio con la S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta (dal km 19 al km 22) e della S.P. n. 173 fino in località Pian dell'Alpe (dal km 0 al km 2) così come previsto dal Progetto inserito nell'elenco delle Opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" di cui alla Legge 9 ottobre 2000 n. 285.

L'accesso e il transito dei mezzi a motore sulla Strada Provinciale del Colle delle Finestre e del Colle dell'Assietta all'interno del Parco naturale Orsiera - Rocciavré e del S.I.C. è regolamentato nell'ambito di una intesa traente di gestione dell'Area protetta, Provincia di Torino, Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Comunità Montana Alta Valle di Susa e i Comuni di Usseaux e di Meana di Susa al fine di ridurre al minimo l'impatto con le componenti naturali e paesaggistiche e di favorire un uso sostenibile delle risorse dell'Area protetta."

La proposta di Variante è pubblicata all'Albo pretorio fino al 27 luglio 2004. Eventuali osservazioni devono essere presentate entro il 6 agosto 2004 presso:

Provincia di Torino - Area Viabilità ed Edilizia - Servizio Progettazione ed Esecuzione Opere di Viabilità II - Via Bertola, 34 10122 Torino

Il Dirigente del Servizio
Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità II
Dario Masera

42

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 377-164324 del 09.06.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 377-164324 del 09.06.2004:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Sestrieres S.p.A. - (omissis) con sede legale in Sestriere 10058 - Via del Colle 13, la concessione di derivazione d'acqua dal Rio Clotes in Comune di Sauze d'Oulx in misura di litri/sec massimi 6 e medi 5 ad uso innevamento programmato;

2) di approvare il disciplinare di concessione in data 09.06.2004 rep. n. 9014 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione fino a quando sarà reso operativo l'impianto di innevamento progettato nell'area di Sauze d'Oulx dall'Agenzia Torino 2006, nell'ambito del programma degli interventi per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali che si svolgeranno nel 2006, e comunque per un periodo non superiore ad anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.10.1999, data di inizio della derivazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone annuo è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autorità di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 09.06.2004:

“omissis”

Art. 8 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto emerso nel corso della istruttoria il concessionario è tenuto a dismettere la derivazione in questione nel momento in cui diverrà operativo l'impianto di innevamento progettato nell'area di Sauze d'Oulx dall'Agenzia Torino 2006, nell'ambito del programma degli interventi per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali che si svolgeranno nel 2006.

Art. 9 - Minimo deflusso vitale

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a

valle dell'opera di presa la portata istantanea minima (D.M.V.), concessa in deroga al valore minimo, di 3.9 l/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile alla sezione di presa risulti uguale o inferiore ai suddetti quantitativi.

L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)”

43

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12467/2004 del 16/07/2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12467/2004 del 16 luglio 2004.

“Vista la domanda in data 30/12/2003 dell'Azienda Martina Giuseppe con sede legale a Campiglione Fenile, Via Castellani, 23 - (omissis) -, intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 (uno) pozzo ad uso agricolo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 2,25 litri/secondo (l/s), portata media annua (Qmed): 1,17 litri secondo (l/s), volume massimo annuo (Vmax): 18.425 metri cubi (mc). Comune ove è ubicata l'opera di presa: Campiglione Fenile, località C.na Godini. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Aprile al 30 Settembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole.

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla “gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...”;

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

ordina

la sopracitata domanda in data 30/12/2003 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Campiglione Fenile.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 23 agosto 2004 con ritrovo alle ore 14:30 presso il Municipio del Comune di Campiglione Fenile;

si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che:

l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Comune di Campiglione Fenile, Campiglione Fenile; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Azienda Martina Giuseppe, Campiglione Fenile"

“(omissis)”

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

44

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12462/2004 del 16 luglio 2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12462/2004 del 16 luglio 2004

Vista la domanda in data 12.12.2003 del sig. Saretto Flavio (omissis) residente (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 5 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,31 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 4907 metri cubi (mc) ad uso agricolo senza restituzione.

Comune ove è ubicata l'opera di presa: Campiglione Fenile.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 aprile al 30 settembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla “gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...”;

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

ordina

la sopracitata domanda in data 12.12.2003 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi

a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del/i Comune di Campiglione Fenile.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 23 agosto 2004 con ritrovo alle ore 10:00 presso il Municipio del Comune di Campiglione Fenile; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Comune di Campiglione Fenile, Campiglione Fenile; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Sig. Saretto Flavio, c/o STA, Pinerolo.

“(omissis)”

45

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche

Ordinanza n. 00025936 del 13.07.2004

Il Responsabile del Servizio

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;

Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la domanda in data 26.03.2004 della ditta Helmut Gaber con sede in Strada Provinciale Torino-Svizzera n. 4 del Comune di Carisio, corredata dal progetto datato marzo 2004, a firma del dott. geol. Adriano Zorzoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee da falda profonda da effettuarsi su terreno distinto a catasto sul foglio 19 particella 90 del Comune di Carisio, nonché la concessione per poter utilizzare l'acqua scoperta nella misura di lt/sec. 2,0 corrispondente ad un volume massimo di mc. 25.000 annui da utilizzare per scopi potabili con restituzione in un colatore nello stesso Comune di Carisio.

Visto il parere favorevole dell'Autorità di bacino di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

ordina

La domanda sopracitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell'Amm.ne Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. a decorrere dal 29.07.2004.

Copia dell' Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Carisio per 15 gg. consecutivi a decorrere dal 29.07.2004.

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate a questo Servizio non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell'Amm.ne Provinciale di Vercelli.

Copia dell' Ordinanza sarà inoltre inviata, al Comune interessato, al Comando Regione Militare Nord-Ovest di Torino, all'ARPA di Vercelli, alla U.S.L. ed all'Autorità d'Ambito territorialmente competenti.

La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 22.09.2004 con ritrovo alle ore 10,30 presso l'ufficio tecnico del Comune di Carisio, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l' stanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che:

- l'Amm.ne procedente è l'Amm.ne Prov.le di Vercelli;
- il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse Idriche;
- la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Cesare Cuzzi

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Il Responsabile del Servizio
Cesare Cuzzi

46

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

Avviso

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

si rende noto

che la Ditta Scaviter Morletto s.r.l. Partita IVA (omissis) con sede in Rivarolo, Via Trieste n. 78, ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 19/05/2004, per ottenere la concessione all'estrazione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Stura di Lanzo del Comune di Lanzo Torinese (TO), per un volume di m³ 8955,90.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore, 23 10125 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopracitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

47

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Pogno (Novara)

Avviso di avvio della Procedura di Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Pogno (ai sensi art. 7 della L.R. n. 52/2000)

Il Sindaco

Vista la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;
Visto il D.G.R. 85-3802 del 06.08.2001;

rende noto

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 09.03.2004, esecutiva a norma di legge, è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica interessante il territorio del Comune di Pogno, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge regionale;

Che copia della Deliberazione medesima con gli atti relativi all'adottata proposta di zonizzazione acustica, sono depositati presso la Segreteria del Comune di Pogno per 30 (trenta) giorni a partire dalla data odierna, chiunque può prenderne visione nei normali orari di apertura degli uffici comunali e nei giorni festivi dalle ore 11,00 alle ore 12,00;

Nei successivi 60 (sessanta) giorni e precisamente entro il 26.10.2004, chiunque può presentare alla Provincia o al Comune proposte ed osservazioni in duplice copia di cui una in bollo.

Dalla Residenza Municipale, 29 luglio 2004

Il Sindaco
Gianluca Simonotti

Comune di Usseaux (Torino)

Avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 20.10.2000, n. 52

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16.04.2004 è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica del Comune di Usseaux. Gli atti e gli elaborati tecnici sono depositati, per la pubblica visione e consultazione, presso l'Ufficio Tecnico Comunale e per estratto all'Albo Pretorio, per 30 giorni consecutivi, a partire dal 10 Maggio 2004, durante i consueti orari d'ufficio. Nei successivi 60 giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia di Torino osservazioni e proposte.

Usseaux, 10 Maggio 2004

Il Responsabile del Servizio
Massimo Alisio

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di realizzazione di un impianto di bonifica e rottamazione auto nel Comune di Polonghera. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 07 Luglio 2004 il Sig. Forgia Andrea Oscar Paolo, nato (omissis), residente in (omissis), in qualità di legale rappresentante della Fracar S.r.l., con sede in Morretta, Via Torino 48, (prot. generale di ricevimento n. 37173. in data 07.07.2004; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 09.07.2004 con n. ord. 20/VAL/2004) ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di realizzazione di un impianto di bonifica e rottamazione auto nel Comune di Polonghera.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 29.06.2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luciano Fantino, Dirigente del Settore Tutela Ambiente; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Tutela Ambiente
Luciano Fantino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere Connesse. Progetto "Intervento di sistemazione idraulica confluenza Torrenti Frejus - Melezet - Rochemolles" nel territorio del Comune di Bardonecchia (TO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 40/1998 e della L.

285/2000 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dalla D.G.R. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

In data 13.07.2004, con nota prot. n. 8457/26/2004, la Direzione regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto da parte del Comune di Bardonecchia, con sede in Bardonecchia (TO), Piazza De Gasperi n. 1, copia degli elaborati relativi al progetto "Intervento di sistemazione idraulica confluenza Torrenti Frejus - Melezet - Rochemolles" nel territorio del Comune di Bardonecchia (TO), allegati alla domanda di attivazione della C.d.S. preliminare ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii..

Il Comune di Bardonecchia ha altresì presentato al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 40/1998, relativamente al progetto in oggetto, provvedendo altresì al deposito degli elaborati progettuali presso l'Ufficio di Deposito Progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 40/1998.

Data di avvio del procedimento: 13.07.2004

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti regionale e presso la Direzione Trasporti (con orario di apertura: 10.00 - 12.30), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito o al Responsabile del Procedimento nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, già assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (tel. 011/4324196); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin, funzionario del Settore Navigazione Interna e Merci (tel. 011/4325768).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport Parchi

Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006", art. 21 della L.166/2003; D.G.R. n. 36-8210 del 13/1/2003. Protocollo d'intesa e relativo "Piano degli interventi" inerente l'ambito provinciale del Vercellese - D.G.R. n. 8-9081 del 16/4/2004. Comunicazione

ne di avvio del procedimento - ai sensi dell'art. 7 della L.241/1990 e artt. 12 e 13 della L.R. n. 27/1994 - di Accordo di programma - 3° stralcio - ex art. 34, D.Lgs. n. 267/2000 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, il Comune di Trino Vercellese

L' Accordo di programma è finalizzato all'attuazione del 3° stralcio del "Piano degli interventi" inerente l'ambito provinciale del Vercellese, compreso nel Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 (art.21, L.166/2002; D.G.R n. 36-8210 del 13/1/2003), oggetto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 25 luglio 2003 tra gli Enti interessati dal "Piano degli interventi".

Data di avvio del procedimento: 21 luglio 2004.

Conclusione del procedimento: entro il 31 ottobre 2004.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentate al Responsabile del procedimento di Accordo di programma presso la Direzione regionale Turismo, Sport, Parchi, Via Magenta, 12 -Torino, nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Il Responsabile del Procedimento
Gaudenzio De Paoli

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Procedimento: autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 - concessione demaniale per impianto idroelettrico di Santa Caterina - Saluzzo - Enel S.p.A.

Data avvio: 2 luglio 2004

N. di protocollo dell'istanza: 33084/2004

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 giorni

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi: Comba Ing. Gianluca

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti:

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Procedimento: autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 - lavori di manutenzione straordinaria sull'opera di sbarramento diga di Sampeyre - Comune di Sampeyre

Data avvio: 14 luglio 2004

N. di protocollo dell'istanza: 35156/25.6

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 giorni

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi: Comba Ing. Gianluca

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti:

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Procedimento: autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 - concessione demaniale per rimozione materiale alluvionale e litoide presente nell'invaso antistante la diga di Sampeyre - Comune di Sampeyre

Data avvio: 14 luglio 2004

N. di protocollo dell'istanza: 35162/25.6

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 giorni

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi: Comba Ing. Gianluca

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti:

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Procedimento: autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 - concessione demaniale di scarico per rinnovamento impianto idroelettrico di Santa Caterina Saluzzo - Enel S.p.A.

Data avvio: 28 giugno 2004

N. di protocollo dell'istanza: 32132

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 giorni

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi: Comba Ing. Gianluca

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti:

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002 E 2003 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Sacra di San Michele

Abbazia singolare e imponente fondata prima dell'anno Mille, la Sacra di San Michele, che dalla vetta del Monte Pirchiriano domina lo stretto ingresso della Valle di Susa, è stata per secoli uno dei più attivi centri benedettini piemontesi. Per le testimonianze di spiritualità, d'arte e di cultura, nonché per la sua eccezionale collocazione e visibilità, nel 1994 la Sacra è stata riconosciuta, con legge regionale, quale monumento simbolo del Piemonte.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti dal D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.